

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 8 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) | » | 9 |
| COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) | » | 10 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 12 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 19 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 25 |
| DIFESA (IV) | » | 29 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 33 |
| FINANZE (VI) | » | 39 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 45 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 52 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 53 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 61 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 67 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

| | | |
|--|-------------|----|
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | <i>Pag.</i> | 70 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . | » | 76 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | » | 77 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO | » | 78 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI | » | 80 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 82 |

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|---|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 3 |
|--|---|

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Atto n. 387.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite si accingono ad avviare, nella seduta odierna, l'esame del provvedimento. Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno prossimo.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente della II Commissione*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Di Muro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che le Commissioni riunite Giustizia e Finanze sono chiamate ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Segnala preliminarmente che nella relazione darà conto del quadro generale dell'intervento normativo, mentre il relatore per la VI Commissione, onorevole Currò, illustrerà il contenuto del provvedimento.

Ricorda quindi che lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020), che detta alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/518.

Quanto invece ai principi e criteri fissati in via generale nonché alle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, rammenta che l'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Sulla base di tali procedure le Commissioni riunite Giustizia e Finanze sono tenute ad esprimersi entro il 16 giugno 2022. A tale proposito, segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente al termine per l'esercizio della delega (8 maggio 2022), e dunque, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (8 agosto 2022). Rammenta, inoltre, che il comma 9 del medesimo articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede altresì che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi 20 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Con riguardo al contenuto del regolamento (UE) 2019/518, oggetto della delega, fa presente che, al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni, il legislatore unionale è intervenuto sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, con-

sentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). A tale scopo viene modificato in più punti il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Quanto ai principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, il comma 2 dell'articolo 17 della citata legge di delegazione europea 2019-2020 richiede: che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie. Le infrazioni dovranno essere sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti, con provvedimento di carattere generale, dalla Banca d'Italia; che siano apportate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Segnala che, successivamente al regolamento (UE) 2019/518, è intervenuto il regolamento 2021/1230 con il quale il legislatore europeo ha proceduto alla codificazione della disciplina dei pagamenti transfrontalieri per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione della materia, in considerazione delle varie e sostanziali modifiche introdotte nel corso del tempo. Contestualmente si è provveduto ad abrogare il citato regolamento (CE) n. 924/2009.

Pertanto, come evidenziato dal Governo nelle relazioni che accompagnano lo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite, nella valutazione della regolamentazione complessivamente applicabile ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione si è dovuto tenere conto dell'ulteriore intervento (di codificazione) del legislatore eu-

ropeo. Considerato, in particolare, quanto prescritto all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1230, ove è indicato che « i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento », il Governo precisa che i richiami al regolamento (CE) 924/2009 e al regolamento (UE) 2019/518, contenuti nella normativa nazionale, sono stati intesi come riferiti al solo regolamento (UE) 2021/1230.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore per la VI Commissione*, passando all'esame del testo dello schema di decreto, segnala che esso si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2015, il quale, in attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012, stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Le modifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4, lettera a), 5, lettera a), 7 e 8 dell'articolo 1 hanno carattere formale, essendo dirette ad aggiornare i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230.

Il comma 4, lettera b), prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2015, si applichi alle violazioni di cui agli articoli 3 (commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali), 4 (commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) e 5 (commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici) del Regolamento (UE) n. 2021/1230, anziché alle violazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 924/2009, relativo alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti.

Ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 135 del 2015, si applica nel caso in cui il fatto non costituisca reato ed è determinata in un importo compreso tra 30.000 euro e 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del

fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Il comma 4, lettera c), introduce due nuovi commi, 1-*bis* e 1-*ter*, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 135 del 2015.

Il nuovo comma 1-*bis* dispone che le sanzioni previste per i prestatori di servizi di pagamento si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Il nuovo comma 1-*ter* chiarisce che, salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/1230 (in materia di commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta) commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (*Automated Teller Machine* – ATM) o presso il punto vendita, si applica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante Codice del consumo, in materia di potestà sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 6 introduce un nuovo articolo 5-*ter* nel testo del decreto legislativo n. 135 del 2015, in merito alle attività di controllo della Banca d'Italia. La norma precisa che ai fini della verifica del rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia può esercitare i poteri previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB.

In proposito ricorda che il richiamato articolo 128 stabilisce, tra l'altro, che al fine di verificare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali e della correttezza dei rapporti con la clientela, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica,

gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

L'articolo 2 introduce all'articolo 126-*bis*, comma 3, del Testo Unico Bancario il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. Per effetto della modifica introdotta, nel confermare la possibilità per le parti di accordarsi in merito alla non applicazione, interamente o parzialmente, delle previsioni del Capo II-*bis* del Titolo VI del TUB, in materia di servizi di pagamento, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa, si precisa che resta fermo in ogni caso quanto stabilito non solo dal Regolamento (UE) 2015/751, ma anche dal Regolamento (UE) 2021/1230.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 3 del 2011, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

I commi 1, 2 lettera *b*), e 3 aggiornano i richiami normativi con quelli al nuovo Regolamento (UE) n. 2021/1230.

Il comma 2 modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 3 del 2011, stabilendo:

alla lettera *a*) una modifica del comma 1 che aggiorna i riferimenti al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230 e richiama le

disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 di tale Regolamento, relative rispettivamente alle commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta (articolo 4) e alle commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici (articolo 5), non previste nella precedente versione del testo. A fronte di tali modifiche si assoggettano anche le gravi inosservanze degli obblighi appena descritti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro, già prevista per la violazione degli obblighi relativi alle commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali;

alla lettera *c*) l'abrogazione del comma 4 che prevedeva l'applicazione ai prestatori di servizi di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) 924/2009 che risultano superati dalla successiva normazione.

L'articolo 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.15 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|---|
| Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) | 8 |
|---|---|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima.

COM(2021)556 final e allegato.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che l'atto in esame è stato adottato dalla Commissione europea nell'ambito del pacchetto denominato «*Fit for 55*» sul quale si è svolto un ciclo di audizioni, che ha visto il coinvolgimento anche delle altre Commissioni competenti in via principale, la X Commissione Attività produttive e, con riguardo all'audizione dei rappresentanti della Direzione generale Energia della Commissione europea, la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta odierna è stata fissata allo scopo di concludere l'esame preliminare, per consentire ai relatori di acquisire ulteriori elementi ai fini della predisposizione della proposta di documento finale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|---|
| Audizione, in videoconferenza, in merito alle attività di bonifica del sito ex Ilva, dei Commissari straordinari Antonio Lupo, Francesco Ardito e Alessandro Danovi | 9 |
|---|---|

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2022.

Audizione, in videoconferenza, in merito alle attività di bonifica del sito ex Ilva, dei Commissari straordinari Antonio Lupo, Francesco Ardito e Alessandro Danovi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dei seguenti Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 381).

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (Atto n. 382)

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b) n), o) p) e q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 383).

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) 10

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcaccia, dell'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), di Enalcaccia e di Arcicaccia 11

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2022.

Nell'ambito dell'esame dei seguenti atti del Governo:

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del-

l'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 381).

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/

429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (Atto n. 382).

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* *n)*, *o)* *p)* e *q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 383).

Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I-

.Ve.M.P.), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.50.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcaccia, dell'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), di Enalcaccia e di Arcicaccia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), Roberto Monaco, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto 13
- Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto 13
- Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete voto sano da lontano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto 13
- Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Emendamenti C. 3514-A Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13
- Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 14

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (*Seguito esame e rinvio*) 14

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), Roberto Monaco, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete voto sano da lontano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Emendamenti C. 3514-A Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3514-A, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

La Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3475-A, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Marco DI MAIO (IV), *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717

Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Bordonali 1.75.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Bordonali 1.75, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto ad aggiungere un ulteriore requisito per il riconoscimento della cittadinanza, vale a dire il conseguimento della licenza media e del diploma della scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti.

Sottolinea come tale proposta emendativa, al di là della sua formulazione letterale, che può essere suscettibile di modifiche, in particolare laddove fa riferimento al massimo dei voti, intenda costituire un'occasione di approfondimento e di discussione. Osserva, infatti, come il dibattito si sia finora concentrato sulle aspettative e sulle esigenze degli stranieri che aspirano ad ottenere la cittadinanza, trascurando il punto di vista della comunità di cui i predetti stranieri entrerebbero a far parte con il conseguimento della cittadinanza medesima. Ritiene al riguardo che la comunità nazionale abbia il diritto di scegliere coloro i quali siano destinati a farne parte come cittadini e come vada condotta una riflessione sulla necessità di garantire l'esercizio di tale diritto di scelta mediante la previsione di criteri ulteriori, in quanto non è accettabile che il riconoscimento della cittadinanza derivi da un mero automatismo.

Sottolinea quindi come l'emendamento in esame sia volto, a tal fine, a prevedere il ricorso a un criterio meritocratico.

Ribadisce inoltre il proprio stupore, già manifestato in precedenti occasioni, per il fatto che venga data priorità a un provvedimento, quello in esame, sul cosiddetto « *ius scholae* » rispetto ad altre questioni che, a suo avviso, rivestono una gravità e

un'urgenza ben maggiori, e ribadisce, altresì, il giudizio fortemente negativo della propria parte politica sulla riforma in esame, in quanto si tratta di un intervento inutile, dannoso e pericoloso, che peraltro rischia di esacerbare ulteriormente i rapporti tra le forze politiche.

Sottolinea nuovamente come la comunità nazionale abbia il diritto di esercitare una scelta e richiama, al riguardo, talune affermazioni dell'allora Arcivescovo di Bologna, cardinale Biffi, il quale sosteneva l'opportunità di accogliere in via preferenziale gli stranieri di religione cattolica.

Richiama, inoltre, l'attenzione sull'esigenza, alla quale si ispirano talune ulteriori proposte emendative del suo gruppo che saranno esaminate successivamente, che sia accertata l'effettività della frequenza dei percorsi formativi, ricordando come, purtroppo, i percorsi scolastici non offrano di per sé adeguate garanzie di un'effettiva integrazione. Osserva, infatti, come, specialmente nelle realtà urbane, gli stranieri non frequentino di fatto cittadini italiani al di fuori dell'ambito scolastico.

Alla luce di tali considerazioni raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame, ribadendo come esso sia volto a stimolare una riflessione sulla necessità di prevedere criteri più stringenti per il riconoscimento della cittadinanza.

Andrea GIORGIS (PD), in riferimento alle affermazioni del deputato Iezzi, osserva come esse confermino che l'attuale maggioranza di Governo sia da considerarsi del tutto eccezionale e che tra il Partito democratico e la Lega non possa esservi alcun percorso politico comune, trattandosi di forze politiche che esprimono una visione antitetica della società e dei diritti. Sottolinea come ciò spieghi il momento di difficoltà che sta vivendo il Governo anche nell'adozione di provvedimenti del tutto ragionevoli, volti a introdurre elementi di equità in taluni settori e a contrastare le disuguaglianze.

Dopo aver osservato come l'emendamento 1.75, qualora lo si consideri seriamente, dovrebbe portare a ritenere di dover revocare la cittadinanza italiana a coloro che non conseguono la licenza e il

diploma con il massimo dei voti, rileva come non possa essere giustificata alcuna discriminazione nell'accesso ai diritti fondamentali nei confronti di chi risieda legalmente nel territorio nazionale, mentre altra cosa è la possibilità di prevedere requisiti per l'ammissione nel territorio medesimo, nel rispetto della Costituzione, e in particolare del diritto d'asilo riconosciuto dall'articolo 10, terzo comma, della Carta costituzionale, tenendo peraltro conto del fatto che, in molti casi, gli ingressi sul territorio nazionale derivano dalla necessità di manodopera.

Giudica pertanto non congrua la citazione, fatta dal deputato Iezzi, delle affermazioni del cardinale Biffi, il quale per l'appunto si riferiva alla possibilità di regolare gli ingressi nel territorio nazionale, e ribadisce come, una volta che gli stranieri siano ammessi a risiedere nel Paese, non sia ammissibile alcuna discriminazione nei loro confronti.

Rivendica quindi la battaglia politica nella quale si è impegnato il Partito democratico sui temi oggetto del provvedimento in esame, e sottolinea come tale impegno sia volto a far sì che il nostro Paese sia più vicino agli ordinamenti moderni che agli ordinamenti feudali. Ricorda, infatti, come un principio fondamentale degli ordinamenti moderni, affermato con la Rivoluzione francese, sia quello per cui tutti coloro che vivono in un determinato territorio, indipendentemente dalla loro condizione, siano soggetti alla stessa legge e titolari dei medesimi diritti e doveri, e come tale principio fondamentale rischi di essere messo in discussione dai fenomeni migratori.

Osserva come l'attuazione concreta di tale principio risponda non soltanto a esigenze di giustizia, ma anche di coesione sociale e come, dunque, attuare tale principio con riferimento al riconoscimento della cittadinanza sia non soltanto giusto, ma anche utile, in quanto lo straniero al quale sia riconosciuta la cittadinanza è più probabile che sia portato a prendersi cura della comunità della quale è entrato a far parte.

Rileva inoltre come il rispetto del principio pluralistico consenta di valorizzare le dif-

ferenze, facendo in modo che esse concorrono all'interesse generale, e dichiara di sentirsi personalmente ferito dall'idea opposta, di separazione e divisione, rilevando come tali politiche di separazione e divisione non soltanto non rispondano a un'idea di giustizia, ma neppure a un'esigenza pratica di sviluppo, coesione, crescita e sicurezza.

Simona BORDONALI (LEGA) condivide le considerazioni svolte dal deputato Giorgio solo a proposito della netta differenza tra le posizioni del Partito democratico e quelle della Lega, rivendicando la specifica visione del suo gruppo, il quale propone, infatti, orgogliosamente, di collegare il riconoscimento della cittadinanza ad un effettivo percorso di integrazione, piuttosto che proporre di regalarla o di riconoscerla in modo automatico, come vorrebbero invece i partiti di sinistra.

Ricorda che l'attuale maggioranza si è formata in condizioni del tutto peculiari, per sostenere un Governo di emergenza nazionale, al fine di superare la crisi pandemica e affrontarne le conseguenze economiche, non essendo legata da alcun programma politico.

Considera pertanto strumentale continuare a parlare dei diritti dei minori stranieri, che ritiene non siano messi in alcun modo in discussione nel territorio italiano, nei loro aspetti fondamentali, visto che il mancato riconoscimento della cittadinanza inciderebbe su limitate e specifiche prerogative, sulle quali basterebbe intervenire con provvedimenti mirati.

Fa inoltre notare come la rilevante platea dei possibili beneficiari del provvedimento in esame – circa un milione di minori stranieri – dimostri in realtà che la questione della cittadinanza non è un'effettiva emergenza, sottolineando, inoltre, come, nonostante la legge vigente già consenta ai genitori dei minori stranieri di conseguirla dopo 10 anni di residenza, questi non la richiedano, non facendola conseguire anche ai propri figli, in quanto non interessati a tale *status*. Osserva, piuttosto, che l'approvazione del provvedimento in esame rischierebbe di determinare l'effetto paradossale per cui i minori stranieri con-

seguirebbero la cittadinanza a differenza dei propri genitori.

Illustrando quindi il suo emendamento 1.75, ne raccomanda l'approvazione, facendo notare come esso miri a introdurre criteri premiali, in vista del riconoscimento di una cittadinanza, intesa come tappa finale di un percorso volto all'accettazione di valori condivisi.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Bordonali 1.75, ritenendo che esso richieda requisiti eccessivi per il riconoscimento della cittadinanza. Dopo aver ricordato di aver proposto sul punto proposte di modifica più ragionevoli, che individuavano flessibili soluzioni di mediazione, ritiene che sia in corso un dibattito rigido e fittizio tra schieramenti radicati su motivazioni ideologiche contrapposte, che rischia di tenere il Parlamento in ostaggio, costretto ad esaminare provvedimenti propagandistici, senza alcuna speranza di approvarli, piuttosto che occuparsi di altre prioritarie questioni, come ad esempio la legge elettorale, resa necessaria a seguito della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, o altri importanti provvedimenti, come quello sul conflitto d'interessi.

Entrando più nel merito della questione in discussione, osserva, peraltro, come gli stessi gruppi che sostengono il provvedimento in esame manifestano un'eccessiva chiusura al confronto, non comprendendo come si possa negare le ragioni di chi propone che lo *ius scholae* sia riconosciuto, non automaticamente, ma in presenza di effettivi requisiti, quali il completamento con esito favorevole dei cicli scolastici – come da lui proposto – facendo notare che, altrimenti, tanto varrebbe prevedere l'introduzione dello *ius soli*, rispetto al quale, peraltro, non manifesterebbe contrarietà a priori.

Ritiene pertanto che i gruppi di maggioranza – a suo avviso tenuti insieme soltanto dal Presidente del Consiglio Draghi, dal quale risultano sostanzialmente commissariati – dovrebbero recedere da tale falsa contrapposizione e liberare il Paese e il Parlamento, consentendo ai cittadini di tornare a votare.

Laura RAVETTO (LEGA) dichiara anzitutto di condividere molte delle considerazioni svolte dal deputato Forciniti, fatta eccezione per il riferimento da lui compiuto alla legge elettorale, che ritiene non possa essere considerata una priorità per il Paese, e sulle considerazioni da lui svolte in relazione alla natura del dibattito in corso, che ella ritiene, invece, sia utile e caratterizzato da un confronto vero sul merito delle questioni in gioco vero, come testimoniato dalla natura dell'intervento del deputato Giorgis.

Ritiene che sia scorretto portare avanti proposte di legge – come quella in esame – a fini propagandistici, senza alcuna speranza di condurle a compimento, alimentando in tal modo divisioni inevitabili, considerati i motivi emergenziali che hanno tenuto unita l'attuale maggioranza di Governo. Fa notare, peraltro, come il suo gruppo, a differenza di altri, si astenga dal perseguire obiettivi politici particolarmente divisivi, come, ad esempio, potrebbero essere quelli connessi alla reintroduzione delle disposizioni recate dai decreti sicurezza elaborati dal precedente Ministro dell'interno.

Ritiene quindi pretestuoso continuare a parlare di una presunta stretta correlazione tra la cittadinanza e i diritti fondamentali, che, invece, a suo avviso, non sono in alcun modo messi in discussione nel nostro ordinamento. Si dichiara fiera di far parte della Lega che – a differenza del Partito democratico, a suo avviso, sempre più distante dalle masse e chiuso in sterili elaborazioni intellettuali – si fa portavoce delle esigenze del popolo, rivendicando, con forza, la necessità di affrontare seriamente questioni come quella dell'immigrazione e dell'integrazione degli stranieri, attraverso la definizione di regole chiare, poste a tutela sia di un più equilibrato e sostenibile stato sociale, a garanzia di migliori servizi resi alla collettività – ad esempio nel settore del trasporto pubblico locale o della sanità – sia a tutela di una maggiore sicurezza.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva preliminarmente come, essendo finalmente cessato lo stato di emergenza derivante dal COVID-19, sia a questo punto da ritenersi

prossima e auspicabile anche la conclusione dell'attuale esperienza di Governo, che in ogni caso non potrà protrarsi oltre le prossime elezioni politiche, le quali, stando al dettato della Costituzione, non potranno fortunatamente avere luogo oltre il 28 maggio 2023.

Con riferimento al provvedimento in esame, nega l'assunto secondo il quale gli stranieri presenti nel nostro Paese siano vittime di discriminazioni, osservando come chiunque risieda regolarmente in Italia goda dello stesso trattamento dei cittadini italiani e come sia comunque riconosciuto a tutti coloro che si trovino nel territorio nazionale, come è doveroso che sia, l'accesso ai diritti fondamentali, fra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria e lo sport. Osserva come il provvedimento in esame si occupi di tutt'altro, vale a dire dell'introduzione di una deroga al principio generale, sancito dalla legge vigente, per il quale la concessione della cittadinanza ha luogo in presenza di determinati specifici requisiti, fra cui la residenza legale nel territorio nazionale per almeno dieci anni.

Stigmatizza il fatto che il provvedimento, volto a introdurre il cosiddetto « *ius culturae* », o « *ius soli* » mascherato, sia considerato una priorità, nel momento in cui il Governo e la maggioranza danneggiano, con le norme contenute nel disegno di legge sulla concorrenza, le numerose imprese italiane che gestiscono gli stabilimenti balneari.

Osserva quindi come l'intervento legislativo in esame delinei la concessione di una sorta di cittadinanza « ottriata », in un'ottica compatibile con una visione antecedente alla Rivoluzione francese, cui pure ha fatto riferimento il deputato Giorgis, mentre, al contrario, la cittadinanza dovrebbe essere riconosciuta a chi manifesti una chiara e determinata volontà in tal senso e dimostri di essersi integrato anche attraverso la proficua frequenza di un percorso scolastico.

In tale ottica dichiara, a nome del suo gruppo, di condividere l'emendamento 1.75, indipendentemente dalla sua formulazione letterale che, nella parte in cui fa riferimento al conseguimento del titolo di studio

con il massimo dei voti, potrebbe essere suscettibile di riconsiderazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.75.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 19 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 24 |

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 2298 e abb. A | 23 |
|--|----|

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta sono proseguite le votazioni sulle proposte emendative, che continueranno nella seduta odierna a partire dall'emendamento Bologna 1.20, sul quale il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

Martina PARISSE (CI), illustrando il contenuto dell'emendamento in discussione, fa presente che l'intento di tale proposta emendativa è quello di risolvere l'annoso e cronico problema della carenza di *cannabis* a scopo terapeutico, e che esso mira ad aiutare i soggetti che soffrono, affrontando un problema che attiene all'ambito sanitario del consumo di *cannabis*, diverso rispetto a quello preso in considerazione dai presentatori del provvedimento in discussione, finalizzato, invece, alla liberalizzazione incondizionata degli stupefacenti. Ricordando che la domanda di *cannabis* a scopo terapeutica è soddisfatta solo parzialmente dalla quantità prodotta presso lo Stabilimento

chimico farmaceutico militare di Firenze, dove è in corso il progetto pilota *Cannabis*, e che pertanto lo Stato è costretto ad importarla da altri Paesi, fa presente che l'emendamento in discussione destina la quota del 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui al comma 2 dell'articolo 127 del testo unico in materia di stupefacenti, all'ampliamento dello Stabilimento di Firenze e all'istituzione di ulteriori sedi coordinate con la sede principale. Infine, ritiene che l'approvazione di tale emendamento servirebbe a dare una risposta concreta ed immediata ai pazienti che necessitano di *cannabis* a scopo terapeutico.

La Commissione respinge l'emendamento Bologna 1.20.

Martina PARISSÉ (CI), illustrando il contenuto dell'emendamento Bologna 1.21, fa presente che l'intento della proposta emendativa, analogamente a quella precedente, è quello di aumentare in poco tempo le risorse per la produzione di *cannabis* a fini terapeutici, attraverso la destinazione della quota del 25 per cento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui al comma 5 dell'articolo 127 del testo unico in materia di stupefacenti. Ritiene che si tratti di una proposta pragmatica per soddisfare la domanda di questo prodotto proveniente dal comparto sanitario, che avrebbe l'ulteriore effetto benefico di abbattere le spese che lo Stato tuttora affronta per importare la *cannabis* a scopo terapeutico da altri Paesi.

Gianluca VINCI (FDI), ritenendo che, benché l'oggetto del provvedimento riguardi la legalizzazione per uso personale di *cannabis*, alcune delle proposte emendative oggi in discussione abbiano la finalità di consentire e agevolare l'utilizzo di tale sostanza non per finalità ludico-ricreative ma per finalità farmacologiche e terapeutiche, si chiede perché tali emendamenti, non in contrasto con il contenuto del provvedimento in discussione, non vengano presi in considerazione dal relatore

che, al contrario, ha formulato su di essi un parere contrario.

Pierantonio ZANETTIN (FI), affermando di reputare ragionevole l'emendamento in discussione e ritenendo che l'aumento della produzione presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di *cannabis* a scopo terapeutico sia un obiettivo da raggiungere, stante l'insufficienza della produzione nazionale, invita il relatore a modificare il parere espresso in senso favorevole. Pur capendo che la finalità del provvedimento in discussione sia diversa, ritiene che la condotta del relatore si concili poco con la logica di apertura a proposte migliorative del testo in discussione manifestata dal relatore in altre occasioni.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), facendo presente che ritiene una priorità l'aumento della produzione di *cannabis* a scopo terapeutico e rammentando che già da molto tempo esiste in Italia una legge che ne consente l'utilizzo a tale fine, rileva che il Governo recentemente, facendo fronte alla carenza di *cannabis* a scopo terapeutico e al suo crescente utilizzo, ha già adottato un'iniziativa funzionale all'eliminazione del monopolio della produzione di *cannabis* a scopo terapeutico previsto nei confronti dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, attraverso l'emanazione di bandi rivolti a soggetti privati per la produzione di *cannabis* per tale finalità. Pertanto, ritiene che tale iniziativa governativa, già in essere, sia funzionale all'ottenimento dei medesimi risultati alla base delle proposte emendative presentate.

La Commissione respinge l'emendamento Bologna 1.21.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Giorgi 1.23, Sodano 1.24 e 1.25 e dell'articolo aggiuntivo Cunial 1.02; si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto TURRI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.04 che prevede il divieto dell'uso personale di so-

stanze stupefacenti o psicotrope nonché di qualsiasi impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Sottolinea come tale proposta emendativa reintroduca le disposizioni originarie dell'articolo 72 del citato testo unico, in linea con il principio sostenuto dal gruppo della Lega in base al quale non vi è distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Sottolineando come ad avviso del suo gruppo anche l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope debba essere sempre sanzionato, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in esame.

Ingrid BISA (LEGA) sottolinea come a suo avviso l'articolo aggiuntivo Turri 1.04, di cui è cofirmataria, sia una proposta di assoluto buon senso, a differenza del testo unificato in esame che va nella direzione opposta al quadro normativo sulla materia fino ad oggi in vigore. Auspica quindi che il provvedimento in discussione non veda mai la luce in quanto a suo avviso la sua approvazione creerebbe numerose problematiche di carattere applicativo nelle aule dei tribunali. Osserva che compito del legislatore dovrebbe essere quello di produrre delle norme chiare, proprio per evitare differenti interpretazioni che renderebbero vano il principio, che si legge in tutte le aule dei tribunali, in base al quale « la legge è uguale per tutti ». Chiede quindi al relatore di svolgere una ulteriore riflessione sull'articolo aggiuntivo in esame, tenendo in considerazione gli effetti negativi che l'approvazione del provvedimento creerebbe sul sistema giudiziario e su quello sociale, al fine di modificare il parere già espresso sull'articolo aggiuntivo in discussione.

Gianluca VINCI (FDI), preannunciando il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sull'articolo aggiuntivo Turri 1.04, dichiara di esser sicuro che da ogni allargamento delle maglie che l'attuale maggioranza sta effettuando nel sistema penale deriverà in un futuro non lontano una successiva chiusura. Ritene infatti che tra

non molto tempo si arriverà nuovamente a vietare l'uso personale delle droghe e sottolinea come tale utilizzo provochi danni sociali e personali ingenti.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Turri 1.04 che contrasta la liberalizzazione delle droghe leggere e del quale Forza Italia condivide lo spirito.

Martina PARISSÉ (CI) dichiara il voto favorevole di Coraggio Italia sull'articolo aggiuntivo Turri 1.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Turri 1.04.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame della proposte emendative riferite all'articolo 2.

Martina PARISSÉ (CI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che nella precedente seduta il presidente e relatore aveva fatto presente che era in via di definizione la riformulazione di alcune proposte emendative. Chiede se tali riformulazioni siano già state rese disponibili ai commissari.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che tutte le riformulazioni già predisposte sono state distribuite e precisa che, qualora dovessero essere formulate ulteriori nuove proposte di riformulazione, le stesse verranno immediatamente poste a conoscenza di tutti i componenti della Commissione.

Ingrid BISA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Potenti 2.2 del quale è cofirmataria, identico agli emendamenti Bellucci 2.1 e Parisse 2.3, sottolinea come tali proposte emendative siano volte a sopprimere l'articolo 2 del testo unificato in discussione, che a suo avviso rappresenta il nucleo centrale del provvedimento. Rammenta come nella precedente seduta alcuni colleghi abbiano affermato, anche in maniera sostenuta, come la legalizzazione della

cannabis determini una diminuzione della criminalità organizzata in tale ambito. Sottolinea che invece il suo gruppo non condivide tale opinione e che pertanto ha presentato l'emendamento soppressivo in discussione. Evidenzia come la *cannabis* sia la sostanza stupefacente più consumata al mondo, soprattutto tra i giovani, e ritiene che il provvedimento in esame, che auspica nuovamente non venga mai approvato, favorirebbe ancora di più la criminalità organizzata, in quanto si creerebbe una concorrenza tra la produzione, la vendita e l'utilizzo legale da una parte, e l'apparato di criminalità organizzata e lo spaccio illegale che invece l'ordinamento attualmente contrasta, dall'altro. Citando alcuni dati, forniti dall'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di droga e di criminalità nel rapporto del giugno 2021, sottolinea come al mondo vi siano oltre 200 milioni di persone, di età compresa i 15 e i 64 anni, che fanno uso di stupefacenti. Si domanda se sia interesse dello Stato contribuire ad incrementare l'utilizzo di tali sostanze, evidenziando che dati riferiti al decennio scorso dimostrano come il consumo di *cannabis* fra i giovani si è stabilizzato o è diminuito nei Paesi in cui il mercato di tale sostanza è risultato contenuto. Chiede quindi al relatore e ai colleghi se si siano resi effettivamente conto della possibilità che l'adozione del provvedimento in discussione potrebbe favorire la criminalità organizzata e sottolinea come, nel corso del dibattito, nessun intervento sia stato in grado di scardinare queste affermazioni. Fa presente infatti di non aver udito, nel corso delle sedute fin qui svolte, né da parte del relatore né da parte dei sostenitori della proposta in esame, argomentazioni volte a confutare quanto da lei dichiarato. Ritiene pertanto necessaria un'ulteriore riflessione, al fine di chiedersi se davvero si voglia fornire ai nostri adolescenti, che già sperimentano diverse difficoltà, un ennesimo strumento che nuoce gravemente alla loro salute, a volte in maniera definitiva. Nel sottolineare che a suo parere non esistono droghe leggere e droghe pesanti, trattandosi in tutti i casi di sostanze stupefacenti, rileva che la tutela della salute è sancita da

uno dei primi articoli della Costituzione, rammentando ai presenti come i Padri Costituenti avessero ben presenti i diritti fondamentali dell'individuo. Nel manifestare il massimo sostegno all'emendamento soppressivo dell'articolo 2, auspica che il relatore modifichi il proprio parere e svolga un supplemento di riflessione, prendendo spunto dalle considerazioni di importanti agenzie a livello internazionale. Ritenendo in conclusione che si voglia legalizzare l'uso della *cannabis* per principio, senza svolgere ulteriori approfondimenti, annuncia il voto favorevole della Lega sull'emendamento Potenti 2.2.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che anche il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2, in primo luogo perché contrario alla specifica disposizione e in secondo luogo, come già chiarito nelle sedute precedenti, perché contrario all'intera proposta di legge. Ritiene infatti che tale proposta sia eccessivamente generica oltre che mal scritta, dal momento che diversi aspetti richiederebbero ulteriori chiarimenti. A suo parere la maggioranza avrebbe dunque dovuto predisporre un testo più organico e garantire una maggiore interlocuzione con l'opposizione. Chiede pertanto la soppressione dell'articolo 2.

Martina PARISSÉ (CI), nel far presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2, ribadisce le ragioni della contrarietà alla proposta di legge in esame, richiamandosi al contenuto degli interventi precedenti. A supporto delle considerazioni già svolte, al fine di fornire un'idea di quelle che saranno le conseguenze pratiche dell'approvazione del testo in esame, richiama un recente episodio avvenuto il 13 maggio ad Ancona, durante controlli stradali da parte di esponenti dell'Arma dei carabinieri. Nel far presente che in quell'occasione un soggetto è stato denunciato per guida in stato di alterazione e, a seguito di perquisizione domiciliare, per coltivazione illecita di *cannabis*, rileva come la legalizzazione operata dalla proposta di legge in esame finirebbe

per incrementare i rischi sociali. Sottolinea infatti che episodi come quello appena descritto, che mettono a rischio anche la vita di altre persone, oltre a quella dei soggetti interessati, aumenterebbero a dismisura, una volta che siano state ridotte le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Maura TOMASI (LEGA), in qualità di esponente della Lega, dichiara la propria contrarietà all'uso della *cannabis* non per partito preso ma perché tale sostanza stupefacente comporta gravi danni, in particolare nei soggetti minori. Sottolinea infatti che molti studi a livello internazionale hanno appurato, tra le conseguenze dell'uso di sostanze stupefacenti, l'insorgere di stati di depressione e di ansia nonché di altri disturbi di natura psicologica. Rammentando che è obbligo dello Stato tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani, nel chiedersi come si possa approvare un testo del genere, preannuncia il voto della Lega in favore della soppressione dell'articolo 2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.1, Potenti 2.2 e Parisse 2.3.

Alessia MORANI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel richiamare sull'argomento la richiesta della collega Parisse, chiede se sia stata avanzata una proposta di riformulazione con riguardo all'aspetto evidenziato dall'onorevole Vazio nella seduta precedente.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la riformulazione già

proposta con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 3, a seguito delle sollecitazioni del collega Vazio, è oggetto di ulteriore valutazione. Assicura quindi che l'eventuale ulteriore nuova riformulazione sarà messa a disposizione dei colleghi, non appena la valutazione in corso sarà conclusa.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bellucci 2.4 e Turri 2.5 (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che la votazione dell'emendamento Magi 2.6 è preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti Bellucci 2.4 e Turri 2.5. Avverte altresì che l'emendamento Magi 2.7 è stato ritirato dal presentatore. In considerazione dell'orario, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire lo svolgimento del Comitato dei nove fissato per le ore 14.30.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 maggio 2022.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Emendamenti C. 2298 e abb. A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.45 e dalle 19.15 alle 19.25.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **2.4.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.
- * **2.5.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti israeliani e palestinesi della *Two State Solution Coalition*, sulle recenti evoluzioni del conflitto israelo-palestinese 25

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Fabio Cassese (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) . 25

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423-A Governo 28

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 maggio 2022.

Audizione di rappresentanti israeliani e palestinesi della *Two State Solution Coalition*, sulle recenti evoluzioni del conflitto israelo-palestinese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

AUDIZIONI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Direttore generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Fabio Cassese.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Maria Edera SPADONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio CASSESE, *direttore generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Valentino VALENTINI (FI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Paolo

FORMENTINI (LEGA), Mirella EMILIOZZI (M5S) e Maria Edera SPADONI, *presidente*.

Fabio CASSESE, *direttore generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

Nuovo testo C. 3151 Nitti.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, illustra le parti di competenza contenute nel nuovo testo del provvedimento in titolo, adottato dalla Commissione cultura come testo base e alla luce degli emendamenti allo stato approvati. In premessa, segnala che nel corso dell'esame in sede referente dal testo originario della proposta di legge sono stati espunti gli articoli 2 e 3, il cui contenuto rischiava di sovrapporsi a quello del disegno di legge delega in materia di spettacolo in corso di esame al Senato.

Sul piano generale, osserva che il provvedimento – che si compone di tre articoli – introduce disposizioni volte a valorizzare

il melodramma italiano « quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale » e quale « fattore inteso a favorire la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale » (articolo 1, commi 1 e 2).

In tale ottica si riconosce, da un lato, la giornata del 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana, in cui le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole (articolo 2). Dall'altro, si sostengono iniziative per la diffusione del melodramma italiano da realizzare grazie a contributi che i soggetti beneficiari *ex lege* n. 163 del 1985 e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica utilizzano per realizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano (articolo 3).

Rileva che ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano. Sottolineando che nell'ottica del sostegno alla diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo, è auspicabile che il melodramma italiano possa trovare spazi adeguanti anche nei palinsesti destinati alla informazione internazionale e alla distribuzione commerciale nel mondo.

Per quanto concerne le norme di competenza della III Commissione, segnalare il comma 2 dell'articolo 1, che richiama i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale im-

materiale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e ratificata dall'Italia con la legge n. 167 del 2007.

Rileva che ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, per « patrimonio culturale immateriale » si intendono, infatti, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Osserva che tale patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana.

Evidenzia che la Convenzione, pertanto, impegna gli Stati aderenti ad adottare iniziative volte a tutelare e promuovere le variegate manifestazioni in cui il patrimonio culturale immateriale si esprime. Di particolare rilievo ai fini del provvedimento in esame, fra l'altro, quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione, ai sensi del quale « al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e di incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità ». In proposito, rileva che nel mese di marzo 2022 il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO ha proposto l'inserimento nella Lista dell'Arte del canto lirico italiano.

Ai fini dei profili di competenza della Commissione, menziona anche il comma 3 dell'articolo 3, in base al quale gli Istituti italiani di cultura all'estero possono organizzare, con il patrocinio del Ministero

degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'università e della ricerca, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

La Viceministra Marina SERENI, sottolinea che il melodramma è tra le espressioni culturali italiane più autentiche e originali e rappresenta un simbolo della cultura italiana nel mondo.

A suo avviso, ciò che rende il melodramma un emblema nazionale è l'utilizzo quasi esclusivo della lingua italiana nei testi: compositori di tutto il mondo hanno adattato la loro produzione alle esigenze della lingua italiana ed ancora oggi l'apprendimento dell'italiano costituisce una tappa obbligata per coloro che si preparano alla professione del cantante lirico.

Inoltre, segnala che in molti Paesi il melodramma continua a costituire un'indubbia cifra identitaria e una forte spinta motivazionale per l'accostamento alla lingua e alla cultura italiane.

Al riguardo, esprime apprezzamento per la scelta dell'Opera Nazionale di Kiev di inaugurare a breve la stagione proponendo una importante e assai nota opera italiana.

Rileva che la promozione del melodramma si è andata consolidando come uno dei pilastri della nostra diplomazia culturale, consentendo di coniugare immagini, emozioni e valori della nostra tradizione artistica con la costante ricerca di rinnovamento e sperimentazione di nuove forme linguistiche.

Sottolinea che il melodramma è un tradizionale protagonista della rassegna tematica annuale di promozione linguistica della Farnesina « La settimana della lingua italiana nel mondo » proprio in quanto straordinario strumento per avvicinare il pubblico alla lingua italiana, sia con rappresentazioni sia con lezioni e seminari.

Evidenzia che il ruolo strategico che la Farnesina riconosce a questa forma artistica – che è un capitale fatto di opere d'arte, ma anche di storie, territori, idee, innovazione e fattori immateriali, legati alla

nostra storia e al nostro stile di vita – è stato significativamente ribadito – come menzionato dalla relatrice – con la candidatura per il 2023 dell’Arte del Canto Lirico Italiano per l’inserimento nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale.

In linea con il sostegno a tale candidatura, motivata anche dalla presa d’atto dell’attuale delicata condizione del settore, sottolinea che il Governo è favorevole alla proposta di istituire la Giornata nazionale dell’opera lirica italiana sia come strumento per la valorizzazione di un nostro inestimabile patrimonio culturale, sia come strumento di promozione della nostra lingua.

Valentino VALENTINI (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, evidenzia che il melodramma rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della cultura e della lingua italiane: a titolo di esempio, segnala che in Giappone molti studenti si avvicinano alla nostra lingua proprio in conseguenza della passione per l’opera lirica. Peraltro, rileva che le grandi produzioni del melodramma italiano costituiscono un veicolo anche per promuovere la moda e l’artigianato collegato alla costumistica per lo spettacolo, per cui le maestranze italiane sono note in

tutto il mondo, rafforzando quel *soft power* di cui il nostro Paese ha bisogno per consolidare il proprio prestigio internazionale.

Silvana SNIDER (LEGA), ringraziando la relatrice, deputata Emiliozzi, per l’illustrazione esaustiva del provvedimento, preannuncia il voto favorevole della Lega: a suo avviso, l’approvazione di un provvedimento incentrato su una forma d’arte universalmente apprezzata è tanto più importante in un periodo storico segnato da divisioni e conflitti che lacerano la comunità umana.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 maggio 2022.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 29 |
| DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 29 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 32 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria Tripodi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame, emanato dal Governo al fine di rafforzare l'azione dell'Esecutivo volta a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando gli strumenti già a disposizione e creandone di nuovi. Evidenzia, quindi, che il provvedimento si compone di 58 articoli, suddivisi in due Titoli, più l'entrata in vigore. Il Titolo I reca disposizioni in materia di energia e imprese ed è suddiviso, a sua volta, in tre Capi. Il Titolo II, reca invece misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie ed è suddiviso in cinque Capi.

Rileva, poi, che le norme in materia di energia sono principalmente volte a ridurre il costo, a semplificare i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e a potenziare la produzione energetica nazionale. Tra i principali interventi, segnala: l'estensione al terzo trimestre 2022 del *bonus* energia elettrica e gas; il rafforzamento delle misure per il credito d'imposta per energia elettrica e gas in favore delle imprese e l'estensione di tali misure anche agli autotrasportatori; inol-

tre, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione vengono considerate interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Con riguardo alla liquidità delle imprese, si prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2022, della garanzia di SACE S.p.A. per i finanziamenti presso le banche e gli istituti finanziari nazionali e internazionali, nonché l'adozione di altre misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e l'istituzione di fondi di sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina.

Quanto alle misure in materia di politica sociale, al fine di contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, viene previsto un assegno *una tantum* di 200 euro per i lavoratori dipendenti e autonomi e per i pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, mentre con riguardo alle locazioni è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Infine, il decreto contiene anche misure in favore degli enti territoriali e altre disposizioni sociali in relazione alla crisi ucraina.

Passando agli interventi che riguardano materie che interessano le competenze della Commissione Difesa, sottolinea, innanzitutto, le novità introdotte dai commi 8 e 11 dell'articolo 51 in relazione al Comando operativo di vertice interforze (COVI). Nello specifico, le disposizioni in commento apportano alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare che riconfigurano il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. In particolare, il comma 8, con una serie di novelle al codice dell'ordinamento militare, introduce – alla lettera *a*) – l'incarico di Comandante del Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare, al pari e in aggiunta a quelli già presenti. Alla lettera *b*), prevede che il Capo di stato maggiore della difesa, nel predisporre la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, senta, oltre ai Capi di stato maggiore di Forza

armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, anche il Comandante del Comando operativo di vertice interforze. Alla lettera *c*) precisa che il Comandante del Comando operativo di vertice interforze fa parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, mentre alla lettera *d*) sancisce la sua dipendenza dipende dal Capo di stato maggiore della difesa. Alla lettera *h*) esclude il Comandante del Comando operativo di vertice interforze dal provvedimento di collocamento in aspettativa e alla lettera *i*) stabilisce la durata della carica in tre anni, salvo la possibilità di permanere nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo, qualora non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio stesso. Infine, alla lettera *l*), prevede che al Comandante del Comando operativo di vertice interforze spetti, nell'area di competenza e nei confronti del personale militare dipendente, la decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale.

Osserva, poi, che la relazione tecnica precisa che la configurazione del COVI quale « vertice militare » comporta anche l'attribuzione della speciale indennità pensionabile, ai sensi dell'articolo 1818 del medesimo codice. Tale disposizione comporta nuovi oneri per la finanza pubblica per 408.813 euro annui lordi. Al riguardo, ricorda che il citato articolo 1818 prevede l'attribuzione di una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione ai generali e agli ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale del Ministero della difesa. Ricorda, inoltre, che la speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, evidenzia che, sempre nella relazione tecnica, viene specificato che la speciale indennità pensionabile è assoggettata alle ri-

duzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro, tuttavia il comma 11 prevede la copertura degli oneri relativi alla speciale indennità pensionabile mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – accantonamento relativo al Ministero della difesa per un importo di euro 408.813 annui a decorrere dal 2022.

Passando alla lettera e), evidenzia che la novella aggiunge all'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare – tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale quale funzione propria e principale dello strumento militare – oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo) anche i domini cibernetico e aero-spaziale. La relazione illustrativa ricorda che il nostro Paese, in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNNR, sta procedendo a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, comprese quelle militari. Dal momento che riguarda in via esclusiva la cosiddetta *cyber defence* – intesa come difesa cibernetica di natura militare dello Stato – la disposizione relativa alla difesa dello spazio cibernetico opera, sempre secondo la relazione illustrativa, nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l'adeguamento dell'ambito di interesse della difesa nazionale.

Con la lettera f) si adeguano, invece, le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza. In particolare, il comma 5 prevede che l'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collabo-

razione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Infine, la lettera g) è intesa a ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell'incarico. Il sistema vigente prevede che tale incarico sia conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa. In applicazione di tale sistema, succede frequentemente che i titolari dell'incarico vi permangano per periodi talvolta anche di molto inferiori a un anno, a discapito dell'efficienza e della necessaria continuità. Pertanto, al fine di evitare tali situazioni, la modifica in esame prevede che l'incarico debba essere conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.

Prima di concludere, segnala altre due norme del decreto-legge che interessano la Difesa. La prima, che si inserisce nell'ambito degli interventi per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevede l'applicazione dell'articolo 358 del codice militare – che consente l'esclusione di un determinato progetto rilevante a scopo di difesa nazionale dalle valutazioni di impatto ambientale – nel caso in cui l'ubicazione individuata per le installazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia un sito militare (articolo 5, comma 7). La seconda (articolo 9, comma 1) consente al Ministero della difesa e ai

terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 RED/II. Ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può con-

sentire importanti economie ed efficienze di gestione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) si riserva di intervenire in una successiva seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 33 |
| Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 34 |
| Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) | 36 |
| Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 37 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa delle integrazioni alla relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta dello scorso 4 maggio e negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Federico FRENI comunica che è testé pervenuta la nuova relazione tecnica redatta dal Ministero dell'interno sul provvedimento in esame, che integra quella precedente negativamente verificata, e che al momento essa risulta in corso di valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò considerato, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, rappresentando tuttavia l'intenzione del Governo di procedere celermente alle necessarie verifiche istruttorie, in modo da consentire il prosieguo dell'iter del provvedimento stesso, che risulta già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per il seguito della discussione.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso della discussione in sede referente, nella seduta dello scorso 18 maggio, esprimendo un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la VIII Commissione Ambiente, competente nel merito, ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 19 maggio, approvando un'ulteriore proposta emendativa volta esclusivamente a recepire una condizione contenuta nel parere deliberato dal Comitato per la legislazione. Poiché tale ultima modifica si limita ad esplicitare la successione temporale dei pareri espressi dai vari organi istituzionali nell'ambito della procedura di adozione dei decreti legislativi, propone di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di darvi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza

finanziaria e della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, recate dal comma 5 dell'articolo 2 del presente disegno di legge:

Foti 1.309, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto alla revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione;

Foti 1.108, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto alla previsione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore nonché di garantire ai lavoratori in subappalto le stesse tutele economiche e normative riconosciute ai dipendenti dell'appaltatore e di contrasto al lavoro irregolare;

Rizzetto 1.124, che è volta ad obbligare le stazioni appaltanti ad inserire, quali requisiti dell'offerta previsti nei bandi di gara, avvisi e inviti, criteri orientati a garantire l'occupazione del personale impiegato, qualora il contratto collettivo non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto, anziché la stabilità occupazionale del personale impiegato, come previsto nel testo in esame;

Rachele Silvestri 1.133, che è volta ad obbligare le stazioni appaltanti ad inserire, quali requisiti dell'offerta previsti nei bandi di gara, avvisi e inviti, criteri orientati a garantire una adeguata remunerazione a subappaltatori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo, nonché tempi di pagamento in linea con le previsioni di legge;

Mantovani 1.222, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto alla previsione della facoltà per gli enti

appaltatori di servizi pubblici di avvalersi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Foti 1.242, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto a prevedere per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica che l'elemento del costo possa assumere la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari;

Bellucci 1.250, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto alla valorizzazione nei contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali degli elementi qualitativi dell'offerta, fissando un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;

Rachele Silvestri 1.315, che introduce un ulteriore principio e criterio direttivo volto al rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi, fornitori di beni e lavori, fornitori con posa in opera, noleggianti a caldo, mandanti di raggruppamenti temporanei, subappaltatori dei soci di consorzi.

Rileva, invece, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo – che alle stesse possa darsi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e della procedura di salvaguardia cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, contenute al comma 5 dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sugli emendamenti Foti

1.309 e 1.108, Rachele Silvestri 1.133, Mantovani 1.222 e Rachele Silvestri 1.315, giacché – sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze – non è possibile escludere che la loro attuazione richieda lo stanziamento in bilancio di risorse aggiuntive e comporti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 1.124, Foti 1.242 e Bellucci 1.250, evidenziando peraltro che per tali proposte emendative non è altresì possibile escludere, in assenza di una apposita relazione tecnica, eventuali profili di incompatibilità rispetto all'ordinamento eurounitario. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sulle proposte emendative Rizzetto 1.124, Foti 1.242 e Bellucci 1.250 da ultimo citate, chiede al sottosegretario Freni se un'eventuale verifica positiva circa la loro compatibilità rispetto all'ordinamento eurounitario possa in ipotesi costituire il presupposto per un orientamento favorevole del Governo sulle proposte emendative stesse.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che, in assenza di apposita relazione tecnica, allo stato non è dato appurare la piena compatibilità degli emendamenti Rizzetto 1.124, Foti 1.242 e Bellucci 1.250 rispetto all'ordinamento eurounitario, ragione per cui su di essi ha in precedenza espresso parere contrario, fermo restando che, qualora fosse possibile accertarne la conformità al diritto dell'Unione europea, resterebbe comunque necessario procedere alle verifiche del caso in ordine alla loro sostenibilità sotto il profilo finanziario.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.108, 1.124, 1.133, 1.222, 1.242, 1.250, 1.309 e 1.315, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di ido-

nea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge conferisce al Governo una delega per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo n. 288 del 2003 e che oggetto del presente esame è il testo elaborato in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri nella seduta del 19 maggio 2022.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala che la presente iniziativa legislativa, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, rileva quindi che il disegno di legge in esame oltre a fissare l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega, prevede una

clausola di neutralità, in base alla quale « dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Evidenzia, altresì, che la relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma la neutralità del disegno di legge, dando conto delle relative ragioni ed informando che in sede di adozione del decreto legislativo si fornirà riscontro sui dati e sugli elementi idonei a suffragare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, segnala alcuni principi e criteri direttivi di delega la cui attuazione appare presentare profili potenziali di onerosità e sui quali andrebbero quindi forniti, a suo avviso, chiarimenti ed elementi informativi al fine di confermare l'assunzione di neutralità richiamata nella clausola di invarianza finanziaria contenuta nel disegno di legge in esame.

Al riguardo, segnala il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), concernente la costituzione, la *governance* e le modalità di finanziamento delle reti degli IRCCS, che prevede, in particolare, lo sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale nonché con i *partner* scientifici e industriali. Sul punto, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi di maggior dettaglio sullo stato delle attuali infrastrutture digitali, al fine di consentire la valutazione dei profili finanziari correlati alla necessità di sviluppi idonei ad attuare il criterio di delega.

Segnala, inoltre, il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), relativo alle misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute. Rileva che tale principio di delega è corredato di una specifica clausola di invarianza che dispone che il medesimo sia attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che il Ministero interessato svolga la propria attività di vigilanza attraverso l'acquisizione di documenti e di informazioni ed esegua un monitoraggio costante volto ad accer-

tare il mantenimento degli *standard* e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Sebbene la relazione tecnica precisi che tali attività già rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero della salute, sarebbe opportuno, a suo giudizio, acquisire elementi informativi sui possibili adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli attualmente previsti, di vigilanza e monitoraggio e sui conseguenti riflessi per le strutture amministrative interessate.

Segnala, quindi, il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), relativo alla incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico e alla equiparazione del trattamento economico a quello del direttore generale. Evidenzia preliminarmente che la disposizione riferita specificamente all'equiparazione del trattamento economico è stata inserita nel corso dell'esame presso la Commissione di merito e non è corredata di relazione tecnica. Ciò posto, andrebbe a suo parere fornita una valutazione del Governo volta a confermare che l'attuazione del principio di delega in esame possa essere effettuata nell'ambito dei limiti di spesa vigenti per le assunzioni di personale del Servizio sanitario nazionale.

Segnala, infine, il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), concernente la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della n. 205 del 2017. Sebbene la norma e la relazione tecnica prevedano che la revisione della normativa avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli vigenti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio circa gli aspetti della disciplina del personale che si intende revisionare nonché i dati relativi al personale interessato dalla riforma. Ciò anche alla luce delle modifiche introdotte in sede referente, che finalizzano l'intervento di revisione normativa anche a finalità di «inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale».

Osserva che i chiarimenti riferiti ai profili sopra elencati si rendono necessari an-

che alla luce del fatto che il disegno di legge in esame non richiama la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, per quanto attiene alla stima e alla copertura degli oneri dei decreti adottati nell'esercizio della delega.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, auspica che il Governo sia in grado di fornire le risposte alle richieste di chiarimento dianzi illustrate nei tempi quanto più possibile ravvicinati, essendo il provvedimento già iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la corrente settimana ai fini del seguito della discussione.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, confidando di poter ultimare le occorrenti verifiche tecniche entro la giornata di domani, ai fini del prosieguo dell'iter del provvedimento in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

Roberto PELLA (FI), *relatore*, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 11 maggio, esprimendo un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che in data 18 maggio 2022

la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente la suddetta condizione. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data

odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Delmastro Delle Vedove 2.50, sulla quale – non ravvisandosi profili problematici dal punto di vista finanziario – propone di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 39 |
| 5-08092 Ribolla: Deducibilità del contributo di solidarietà corrisposto agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica | 39 |
| 5-08094 Martinciglio: Proroga delle concessioni in materia di giochi e scommesse su rete fisica ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 41 |
| 5-08123 Fragomeli: Requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali del <i>Superbonus</i> ai lavori edili ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 43 |

INTERROGAZIONI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Segnala infine che l'interrogazione Anigiola n. 5-08069 è rinviata ad altra seduta.

5-08092 Ribolla: Deducibilità del contributo di solidarietà corrisposto agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE chiede di rinviare ad una prossima seduta lo svolgimento dell'interrogazione in titolo al fine di acquisire più compiuti elementi per predisporre la relativa risposta.

Alberto RIBOLLA (Lega), che interviene da remoto, si dichiara disponibile a rinviare l'interrogazione in titolo e auspica che il relativo svolgimento possa avvenire la prossima settimana.

5-08094 Martinciglio: Proroga delle concessioni in materia di giochi e scommesse su rete fisica.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando, si dichiara perplessa su quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo. Osserva infatti come la mancata

indizione di una gara per la selezione dei concessionari e la scelta di non prorogare le concessioni in essere generino una situazione di caos nel settore delle scommesse su rete fisica, con rilevanti danni economici per gli operatori e, conseguentemente, per l'Erario. Saranno inoltre danneggiati anche i giocatori, che confidano nell'azione di contrasto del Governo al gioco illegale.

Chiede infine un tempestivo riordino dell'intero settore dei giochi, anche con riferimento alla stabilità del sistema delle concessioni, che costituisce probabilmente il maggiore aspetto di criticità.

5-08123 Fragomeli: Requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali del *Superbonus* ai lavori edili.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge inoltre che in materia sarà a breve pubblicata una circolare attuativa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria, osserva come le questioni sollevate nell'atto di sindacato ispettivo non siano state integralmente af-

frontate nella risposta, che si riferisce a un obbligo normativo del datore di lavoro, mentre si chiedeva che al controllo del rispetto formale corrispondesse anche una verifica da parte del responsabile per la sicurezza in cantiere, anche in presenza di una sola azienda.

Si dichiara comunque soddisfatto di aver appreso della prossima pubblicazione di una circolare che dovrebbe esplicitare meglio questi obblighi al fine di garantire la sicurezza sul lavoro, tema particolarmente caro al gruppo del Partito Democratico.

Auspica infine che l'annunciata circolare definisca anche la questione relativa al contratto collettivo di lavoro applicabile alle società immobiliari e *general contractor* e alle società con soli dipendenti amministrativi, che dovrebbe essere quello dei relativi subappaltatori. In tal modo verranno anche superati i dubbi interpretativi che attualmente riguardano i condomini che hanno incaricato *global contractor* per l'esecuzione di lavori ai fini della concessione di *bonus* fiscali.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-08094 Martinciglio: Proroga delle concessioni in materia di giochi e scommesse su rete fisica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante segnala le criticità lamentate dagli operatori del settore delle scommesse su rete fisica che riguardano, in particolare, l'instabilità del sistema concessorio in materia di scommesse su rete fisica tenuto conto che non è stata ancora prospettata la proroga di tali concessioni attualmente in scadenza al 30 giugno 2022, secondo quanto previsto dal decreto-legge cosiddetto « Cura Italia » e dai successivi provvedimenti. Ciò « a differenza delle concessioni in materia di scommesse *on line*, per le quali sono intervenute alcune sentenze del TAR (su tutte cfr. TAR Lazio n. 11448/2021) che ne hanno prorogato il termine ultimo ».

Secondo l'interrogante « la proroga *ex lege* perseguirebbe interessi pubblici, prima ancora che privati, in quanto garantirebbe la continuità delle entrate erariali nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica supportando le azioni di contrasto al gioco illegale » ed è da considerare « la mancata indizione da parte dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, delle concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi in tempo utile, nonché la prossimità della scadenza prevista al 30 giugno 2022 ».

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se « intenda intraprendere opportune iniziative legislative dirette a prorogare le concessioni in materia di scommesse su rete fisica attualmente in scadenza il 30 giugno 2022 o, in caso contrario, quali siano le ragioni che ostano a un tale intervento ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si rappresenta quanto segue.

Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, con altre disposizioni normative che hanno previsto, annualmente, una proroga onerosa delle concessioni fino al 31 dicembre 2020.

Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per far fronte alla pandemia, l'articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sino al 30 giugno 2021.

Nel mese di giugno 2021, in vista dell'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore proroga, l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'articolo 103, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020.

Tale disposizione di legge, stabilisce che: « Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle

autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».

Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione del medesimo stato di emergenza (all’epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.

Tale interpretazione ha consentito, tra l’altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell’ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall’interruzione della raccolta legale del gioco.

In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l’efficacia delle concessioni perdurerà sino al 29 giugno 2022 per effetto dell’applicazione del sopra citato articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Per quanto concerne la procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione delle nuove concessioni, l’articolo 1, comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha

previsto la necessità di adeguamento delle leggi regionali all’intesa, sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

Detta intesa non è stata recepita in un decreto ministeriale per ragioni attinenti all’articolo 81 della Costituzione.

Nell’intesa, peraltro, per quanto concerne la raccolta delle scommesse su rete fisica, non è prevista alcuna distribuzione territoriale dei punti vendita.

Infine, in merito alla richiesta dell’Onorevole interrogante l’Agenzia delle dogane dei monopoli ha rappresentato che, allo stato, non si potrà procedere ad una proroga tecnica dell’efficacia delle concessioni vigenti, tenuto conto che tale istituto è ammesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, soltanto in presenza della pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni.

È allo studio, pertanto, ogni soluzione tecnica, anche normativa, per risolvere le criticità evidenziate dell’Onorevole interrogante.

ALLEGATO 2

5-08123 Fragomeli: Requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali del Superbonus ai lavori edili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare le disposizioni che prevedono l'obbligo di applicare i contratti collettivi nell'ambito dei lavori agevolati con i *bonus* edilizi, fanno presente come tali disposizioni, seppure intese ad elevare i livelli di sicurezza sul lavoro nel settore edile, rischiano di penalizzare l'attività di società senza dipendenti come società *general contractor* e di società con soli dipendenti amministrativi, come le aziende produttrici di materiali che affidano la posa dei prodotti in subappalto.

Gli interroganti fanno inoltre presente come, sempre per la finalità della sicurezza nei cantieri, vige attualmente l'obbligo di presentazione del Piano sicurezza e coordinamento e della presenza del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione solo quando vi sono due o più imprese in cantiere, sia in appalto, sia in subappalto, mentre sarebbe necessario prevedere, anche nei cantieri in cui opera una sola ditta, la presentazione di un piano per la sicurezza e che venga attestata l'adeguata formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, al fine di garantire l'accesso ai *bonus* edilizi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri, « quale sia l'orientamento del Governo circa la possibilità di prevedere, anche in cantieri in cui opera un'unica impresa, l'obbligo della presentazione del piano sicurezza che attesti, tra l'altro, l'avvenuta formazione sulla sicurezza degli operatori che entrano in cantiere » e se « il requisito dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui l'iscrizione venga effettuata da ditte subappaltatrici in quanto responsabili dirette della

formazione del personale che entra in cantiere, in tal caso specificando se si ritenga possibile che gli appaltatori principali, in assenza delle caratteristiche necessarie per essere iscritti alla cassa edile (immobiliari, *general contractor*, società produttrici di materiali), per poter rientrare nella filiera incentivata dai benefici fiscali, possano inserire nei contratti di appalto e nelle fatture i riferimenti del contratto collettivo nazionale di lavoro dei relativi subappaltatori ».

Al riguardo, il competente Ministero del lavoro rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione che, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera *a*), redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.

Nel caso di affidamento ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo il committente deve ottemperare agli obblighi di cui al comma 9 del già citato articolo 90.

Per quanto riguarda la redazione del piano operativo di sicurezza, l'articolo 89, comma 1, lettera *h*) ne prevede la redazione ad opera del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV. Inoltre, l'articolo 96, comma 1, lettera *g*) prevede che il piano operativo di sicurezza – di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*) – è

redatto ad opera dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.

Il citato allegato XV, punto 3.2.1., lettera l), del decreto legislativo n. 81 del 2008 fa esplicito riferimento anche ai contenuti della formazione che devono essere indicati nel suddetto piano.

Ai sensi poi del citato articolo 96, comma 2, «L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano

operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3 ».

Tanto premesso, le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 appaiono garantire un livello equivalente di sicurezza sia nel caso in cui nel cantiere operino più imprese sia nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|----|
| Audizione della sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sullo stato di avanzamento della Componente 2 dell'investimento 3.1 della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Sport e inclusione sociale » nonché sul bando « Sport e Periferie 2020 » del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) | 45 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022. Atto n. 391 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 46 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 49 |
|--|----|

AUDIZIONI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione della sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sullo stato di avanzamento della Componente 2 dell'investimento 3.1 della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Sport e inclusione sociale » nonché sul bando « Sport e Periferie 2020 » del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina VEZZALI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e risponde contestualmente alle interrogazioni Gavino Manca 5-07849, Boniardi 5-07866 e Versace 5-07946.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Federico MOLLICONE (FDI), Luigi CASCIELLO (FI), Andrea ROSSI (PD), Daniele BELOTTI (LEGA), Filippo MATURI (LEGA), Vincenzo SPADAFORA (M5S).

La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, ringrazia la sottosegretaria per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che, avendo la sottosegretaria fornito risposta alle interrogazioni Gavino Manca 5-07849, Boniardi 5-07866 e Versace 5-07946, tali atti di sindacato ispettivo si intendono svolti.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022.

Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo n. 391.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto di cui oggi si avvia l'esame reca la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) per il 2022. Ricorda brevemente che il fondo è stato istituito dal decreto legislativo n. 204 del 1998 che, all'articolo 7, ha previsto che ad esso confluissero, dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare ai seguenti enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Agenzia spaziale italiana (ASI) (i cui contributi sono ora a carico del nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana, come disposto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 36 del 2022); Istituto nazionale di oceanografia e

di geofisica sperimentale (OGS); Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN) (confluito, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 127 del 2002, nel CNR). Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluissero al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di questi altri enti: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble; Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (soppresso dall'articolo 7, comma 19, del decreto-legge n. 78 del 2010). Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche i seguenti enti: Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Istituto nazionale di alta matematica (INDAM); Istituto italiano di studi germanici; Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Sincrotrone di Trieste Spa; Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE); Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); e Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Ricordando che l'ammontare annuo del FOE è stabilito direttamente dalla legge di bilancio (sezione II), segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), relativamente al FOE, ha previsto: un incremento del fondo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025; un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare) con conseguente riduzione del FOE, per la parte destinata al CNR, di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; un contributo al CNR, pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2022 e un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui a

decorrere dal 2023, al fine di « riorganizzare e rilanciare le sue attività »; un ulteriore contributo, al medesimo ente, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di « sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa ».

Segnala che l'art. 30 del decreto-legge n. 36 del 2022 (relativo all'attuazione del PNRR, attualmente in corso di esame alla Camera), nel riordinare l'Agenzia spaziale italiana (ASI), finora oggetto di finanziamenti a carico del FOE, ha stabilito che le entrate dell'ASI sono tra l'altro costituite dai contributi ordinari a carico del nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e non più dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca. Il nuovo fondo, istituito nello stato di previsione del MEF, ha una dotazione di 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, ed è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle sue attività, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione. Agli oneri derivanti dall'istituzione di questo nuovo Fondo destinato all'ASI, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del FOE.

Ricorda che l'andamento delle risorse del FOE dal 2011 al 2022, secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento del Governo, è stato il seguente: 2011: 1.794.000 euro; 2012: 1.792.000 euro; 2013: 1.768.000 euro; 2014: 1.754.000 euro; 2015: 1.697.000 euro; 2016: 1.680.000 euro; 2017: 1.678.000 euro; 2018: 1.697.000 euro; 2019: 1.773.000 euro; 2020: 1.754.000 euro; 2021: 1.793.000; 2022: 1.860.000.

Il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, recanti anche indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016, il quale, attraverso il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2, prevede che il MUR tenga conto, ai fini della ripartizione del FOE, della programmazione strategica preventiva, della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), nonché dei Piani triennali di attività (PTA). La Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR) è effettuata ogni 5 anni dall'ANVUR. Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e non più utilizzabili per esse possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR.

Tutto ciò premesso, passa ad analizzare lo schema di decreto in esame.

Lo schema è composto di 2 articoli e 15 tabelle. Le tabelle riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di altre assegnazioni (tabella 1), nonché le progettualità di carattere straordinario, le attività di ricerca a valenza internazionale e le progettualità di carattere continuativo (tabelle 2, 3 e 4) e per singolo ente (tabelle 5-15). Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa la quale evidenzia che lo schema si rapporta, fra l'altro, con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (PNR) approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020.

La disponibilità complessiva del Fondo 2022 è pari a 1.360.678.607 euro. Ricorda che delle risorse originarie del Fondo (che in base alla relazione illustrativa ammontavano a 1.860.000.000 per il 2022) 499.204.993 sono stati trasferiti sul nuovo Fondo destinato all'ASI. Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive agli enti di ricerca vigilati dal MUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE e INVALSI – ammontano a circa euro 1.328.923.493.

Il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.126.828.493 milioni di euro, da ripartire tra gli enti; gli altri contributi, per un totale complessivo di 202.095.000 euro sono costituiti dalle somme per il finanziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di 11.410.000 euro; dalle somme per attività

di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di 115.280.000 euro; dalle somme per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 75.405.000 euro.

Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente sono i seguenti:

| ENTI | TOTALE ASSEGNAZIONE 2022 |
|--|--------------------------|
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) | 686.307.765 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) | 326.697.972 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) | 132.426.795 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA | 77.077.921 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) | 28.531.040 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS) | 22.311.565 |
| STAZIONE ZOOLOGICA « ANTHON DOHRN » | 15.757.307 |
| CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE (AREA SCIENCE PARK) | 31.766.179 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA (INDAM) | 3.403.967 |
| MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI « E. FERMI » | 2.495.137 |
| ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI | 2.147.845 |

La residua quota di euro 31.755.114 è destinata al finanziamento delle seguenti

iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative:

| | |
|--|------------|
| ELETTRA – SINCROTONE DI TRIESTE | 14.000.000 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) | 12.364.653 |
| ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (INVALSI) | 5.390.461 |

L'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni per il 2023 e il 2024. In particolare, per tali anni si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'assegnazione complessiva stabilita per il 2022, fatte salve even-

tuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento.

Il comma 2 dispone che le assegnazioni, arrotondate senza decimali, e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del

MUR, mentre il comma 3 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

C. 3580 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi CASCIELLO (FI), *relatore*, premette che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3580 di iniziativa governativa, già approvato dal Senato, volto a celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. A tal fine, il disegno di legge, che si compone di cinque articoli, istituisce un Comitato nazionale con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.

Ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e

artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.

L'articolo 2 istituisce il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028, autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028. L'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale, formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; due dalla regione Umbria; due dal comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei compo-

menti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. Con riferimento ai requisiti, i componenti del Comitato nazionale sono individuati tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi; tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, vantino una specifica competenza e conoscenza della figura del Santo o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui operano. Quanto alle modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale, esse sono definite con il DPCM con cui si procede alla nomina dei componenti del medesimo organo. Ai componenti del Comitato non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento, ad esclusione del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2. Il Comitato nazionale è sottoposto all'attività di vigilanza del Ministero della cultura: a tal fine, il Comitato è tenuto ad elaborare e trasmettere al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura, che assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale. In particolare, stabilisce che esso opera a decorrere dalla data di adozione del DPCM di nomina dei componenti e di funzionamento del Comitato e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'o-

pera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Tale programma deve comprendere attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, nonché di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio.

Nello specifico, il Comitato è chiamato a:

elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità;

elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

Nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati sono ricomprese: *a)* la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane; *b)* la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Ai sensi dell'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dal provvedimento, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In conclusione, segnala che è già stato costituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe – realizzato a Greccio da San Francesco nel 1223 – istituito dalla Legge di Bilancio 2021. Il Comitato dispone di un contributo di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Sarebbe quindi auspicabile, nel pieno rispetto dell'autonomia reciproca, che le attività promosse dal Comitato già istituito e dal Comitato nazionale istituito dal disegno di legge in esame, siano portate avanti in modo sinergico e funzionale alla migliore promozione della tradizione artistica e religiosa italiana.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514-A Governo, approvato dal Senato 52

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 maggio 2022.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
C. 3514-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
15.40 alle 15.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 53 |
| 5-08148 Maccanti: Chiusura dell'accordo internazionale con i Paesi dell'Adriatico in relazione al piano DAB conseguente al <i>refarming</i> della banda 700 MHz | 53 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 55 |
| 5-08149 Scagliusi: Chiarimenti sul tavolo tecnico presso il MiSE sul <i>refarming</i> della banda 700 MHz e sull'adeguamento degli apparecchi televisivi al nuovo standard Dvbt2 | 53 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 57 |
| 5-08150 Gariglio: Trasparenza nei criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione | 54 |
| ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) | 59 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-08148 Maccanti: Chiusura dell'accordo internazionale con i Paesi dell'Adriatico in relazione al piano DAB conseguente al *refarming* della banda 700 MHz.

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), replicando, ringrazia il viceministro e il Governo per i chiarimenti forniti. Nel ricordare che il settore delle radio digitali è strategico e degno della massima attenzione, rimarca come non si capisca per quale motivo si siano registrati ritardi così rilevanti nella chiusura dei necessari accordi internazionali con i Paesi dell'Adriatico. Conclude auspicando dunque una celere stipulazione degli accordi stessi.

5-08149 Scagliusi: Chiarimenti sul tavolo tecnico presso il MiSE sul *refarming* della banda 700 MHz e sull'adeguamento degli apparecchi televisivi al nuovo standard Dvbt2.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, ringrazia il viceministro per la risposta. Fa poi presente come il buon funzionamento del tavolo tecnico appaia fondamentale per garantire continuità nel funzionamento delle televisioni locali, che rappresentano spesso nei territori una realtà di primaria importanza.

5-08150 Gariglio: Trasparenza nei criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Marco LACARRA (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco LACARRA (PD), replicando, ricorda come la *ratio* della norma sia quella di garantire il pluralismo e l'innovazione nel mondo dell'informazione, anche rispetto alle voci che sono espressione dei territori. A causa della situazione che ha segnalato, che gli appare assai grave, è la finalità stessa della norma ad essere stravolta da comportamenti non virtuosi: la facciata delle televisioni va a coprire realtà diverse, con il conseguente sfruttamento dei giornalisti. Auspica dunque controlli più stringenti onde evitare che la qualità dell'informazione venga in questo modo danneggiata.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-08148 Maccanti: Chiusura dell'accordo internazionale con i Paesi dell'Adriatico in relazione al piano DAB conseguente al *refarming* della banda 700 MHz.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti sullo stato di avanzamento delle attività di pianificazione e di assegnazione delle frequenze radiofoniche in *standard* DAB (*Digital Audio Broadcasting*) sulla banda 700 MHz.

A riguardo, sentiti gli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare che attualmente siamo di fronte a una seconda e profonda trasformazione delle tecnologie delle telecomunicazioni, cominciata nella seconda metà del 2021.

La prima trasformazione, infatti, è avvenuta oltre 10 anni fa, dal 2008 al 2012, con il cosiddetto *switch off*, ovvero con lo « spegnimento » della televisione analogica tradizionale e il conseguente passaggio a quella digitale.

Oggi, invece, assistiamo ad una seconda conversione tecnologica delle trasmissioni, che risulta necessaria per sopprimere a una riduzione della banda UHF per la cessione di una parte della risorsa (la cosiddetta banda 700 MHz, ossia i canali dal 49 al 60) al 5G.

All'origine del cambio di destinazione si pongono sia le delibere dell'Agcom a riguardo, che la decisione n. 899 del 2017 del Consiglio e del Parlamento europeo.

In proposito, infatti, la delibera Agcom n. 664/09/CONS ha stabilito che l'uso delle frequenze VHF per la radio digitale deve essere effettuato nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle frequenze e delle disposizioni in materia contenute nel regolamento Agcom.

Inoltre la citata decisione europea ha imposto, a partire dal 30 giugno 2020, il passaggio della banda 700 MHz alle comunicazioni mobili. In particolare, la decisione n. 899 del 2017, nel riconoscere l'importanza che il digitale rappresenta in parecchi Stati membri europei per la radio diffusione, ha previsto specifiche tutele e modalità operative, per regolare la cessione della banda 700 MHz alla telefonia mobile.

Per quanto di competenza, si sottolinea che con riferimento alle frequenze della banda VHF, destinate al DAB e al servizio televisivo, l'Italia ha già concluso accordi internazionali con Francia, Monaco, Svizzera, Austria, Città del Vaticano e Malta, mentre sono in corso le trattative per finalizzare un analogo accordo di ripartizione con i paesi del versante adriatico (Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia).

Il tavolo di lavoro adriatico, com'è stato ricordato anche dagli onorevoli interroganti, è stato avviato nel 2019, e ha dovuto confrontarsi con una oggettiva complessità dovuta all'estensione geografica dell'area interessata e al numero di amministrazioni coinvolte. Grazie al contributo fattivo della rappresentanza italiana, che ha proposto e realizzato una procedura innovativa di ottimizzazione, è stata individuata e consolidata una ripartizione frequenziale migliorativa rispetto allo stato attuale. È indubbio, dunque, che la firma dell'accordo permetterebbe di completare il quadro delle frequenze DAB utilizzabili su tutto il territorio nazionale.

È previsto nelle prossime settimane un ulteriore incontro per cercare di concludere l'accordo con i Paesi adriatici.

Si precisa infine che le frequenze VHF oggetto del Piano DAB sono attualmente ad uso televisivo e saranno liberate dopo il prossimo 30 giugno 2022, pertanto l'eventuale Piano DAB potrà essere reso operativo solo dopo tale data.

In conclusione, l'auspicio è quello di arrivare quanto prima a un accordo con

i Paesi del versante adriatico e garantire agli operatori del settore una maggiore certezza con riferimento all'utilizzo delle frequenze radiofoniche DAB, anche alla luce degli investimenti effettuati a riguardo. Per quanto di competenza, il Ministero dello sviluppo economico si adopererà in tal senso.

ALLEGATO 2

5-08149 Scagliusi: Chiarimenti sul tavolo tecnico presso il MiSE sul *refarming* della banda 700 MHz e sull'adeguamento degli apparecchi televisivi al nuovo standard Dvbt2.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si chiede lo stadio dei lavori ministeriali concernenti il tavolo tecnico previsto dal decreto-legge « Milleproroghe 2022 ».

Il Ministero dello sviluppo economico ha dato attuazione alla normativa sul tema delle frequenze di cui al decreto-legge n. 228 del 2021 « Milleproroghe 2022 », convocando i diversi tavoli che si sono resi necessari per affrontare e risolvere le differenti problematiche derivanti dalla liberalizzazione della banda 700 MHz, anche a fronte della diversità delle problematiche inerenti le regioni coinvolte.

A riguardo, sentiti gli uffici tecnici del Ministero, si rappresenta quanto segue.

Ad oggi sono stati svolti tavoli tecnici per le regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Marche e Sicilia con le istituzioni nazionali (ivi compresa l'Agcom) e le amministrazioni regionali, oltre che con diversi *stakeholder*.

I tavoli, in particolare, hanno portato a definire possibili soluzioni tecnico-giuridiche (come nel caso del Veneto o della Puglia), a condividere le problematiche e a rappresentare i vincoli del quadro giuridico esistente (Piemonte e Sicilia), nonché a esaminare gli aspetti economici (Marche).

In merito, l'Agcom ha fornito un parere tecnico sui vincoli del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito, PNAF) in data 28 marzo 2022, posto a base di un parere tecnico e autorizzativo MiSE per problematiche relative al Veneto e all'Emilia-Romagna, criterio che potrà essere applicato in presenza dei medesimi presupposti anche in analoghe situazioni in altre regioni.

Infatti, il Piano delle frequenze 2019 dell'Agcom, a cui si deve conformare il

Ministero nelle procedure di selezione degli operatori di rete e dei fornitori di servizi *media* audiovisivi (di seguito FSMA) idonei ha richiesto al Ministero di individuare i migliori operatori di rete, tra quelli già attivi a livello locale e nazionale (o anche tra possibili nuovi entranti) che, in ragione della loro maggiore capacità di adottare, in tempi brevi, le tecnologie trasmissive più avanzate (il DVB-T2/HEVC) siano i più adeguati al trasporto del maggior numero di FSMA locali, garantendo altresì, nel tempo, la qualità dei servizi di manutenzione e di assistenza necessari per assicurare la continuità dei servizi di trasmissione dei contenuti editoriali a tutela del principio del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.

Per quanto concerne la riorganizzazione progressiva delle frequenze prevista per l'attuazione del PNAF, si informa che il decreto MiSE del 30 luglio 2021 ha aggiornato il precedente decreto del 19 giugno 2019 (decreto « *Roadmap* »), attraverso la disposizione di un nuovo calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione del processo di *refarming*.

Di conseguenza, dal 15 novembre scorso è partito il rilascio della banda 700 e il riposizionamento delle frequenze delle emittenti televisive sulla banda *sub* 700.

È stata dunque avviata la riorganizzazione progressiva per l'attuazione del PNAF con la ripartizione delle frequenze tra le emittenti televisive italiane.

A riguardo, si informa che le graduatorie dei fornitori di servizi *media* audiovisivi sono formate tramite procedura di selezione effettuata dal Ministero in base ai criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

La formazione delle graduatorie avviene a seguito dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze agli operatori di rete, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione degli operatori di rete, in ciascuna area tecnica nell'ambito delle suddette macro-aree geografiche, il Ministero ha dato avvio alle procedure per la formazione delle graduatorie di fornitori di servizi *media* audiovisivi nell'ambito della medesima area tecnica, pubblicando sul sito ministeriale i bandi per partecipare alla suddetta procedura.

La *ratio* di tale procedura è quella di individuare i migliori operatori di rete che, in ragione della loro maggiore capacità di adottare rapidamente le tecnologie trasmis-

sive più avanzate, siano i più adeguati al trasporto del maggior numero di FSMA locali, assicurando altresì, nel tempo, la qualità dei servizi di manutenzione e di assistenza necessari per garantire la continuità dei servizi di trasmissione dei contenuti editoriali a tutela del principio del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.

L'accesso alla capacità trasmissiva avviene mediante negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA, in base all'« Offerta di servizio » presentata.

In conclusione, si sottolinea che – anche alla luce della nuova *roadmap* – i lavori dei tavoli per area geografica proseguiranno, soprattutto su impulso delle regioni, al fine di individuare le misure opportune per sostenere il settore e le possibili soluzioni alle problematiche sollevate.

ALLEGATO 3

5-08150 Gariglio: Trasparenza nei criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al *question time* in esame, sentita la Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, rappresento quanto segue.

Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

I contributi sono destinati alle emittenti locali e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto.

In particolare, per le emittenti televisive locali a carattere commerciale i requisiti di accesso ai benefici sono fissati dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, per ogni marchio/palinesesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, un numero minimo di dipendenti (compresi i giornalisti), in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda. Il numero minimo dei dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, deve essere rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo i seguenti scaglioni: almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti; almeno 11 dipen-

denti di cui almeno 3 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti.

Ai fini del calcolo si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, ferma restando la sussistenza del requisito anche all'atto della presentazione della domanda, e il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratore, attribuendo punteggio maggiore ai giornalisti professionisti iscritti all'Albo *full-time*.

Tali criteri sono stati fissati con una logica pro-concorrenziale al fine di incoraggiare le emittenti a sostenere e incentivare l'occupazione nel settore, migliorare la qualità dei contenuti e investire nelle innovazioni tecnologiche per poter accedere ai contributi del Fondo del pluralismo e dell'innovazione dell'informazione e ciò sia con riferimento ai requisiti di ammissione che di valutazione.

Si è infatti voluto definitivamente superare il meccanismo di finanziamento della precedente normativa che non differenziava l'attribuzione di contributi in base a criteri di merito, determinando così una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico.

Per quanto riguarda le regole di valutazione, si informa che le stesse sono state fissate attraverso meccanismi di riparto che premiano le emittenti che occupano una forza lavoro maggiore e ciò a tutela dei livelli occupazionali del settore.

Per quanto concerne la graduatoria delle TV commerciali viene inoltre previsto, come riferito nell'atto in parola, che il 95 per cento dei fondi sia destinato alle emittenti che occupano le prime 100 posizioni in graduatoria, mentre il restante 5 per cento deve essere suddiviso fra tutte le emittenti che occupano le restanti posizioni in graduatoria, a partire dalla centunesima.

La differenza di posizione in graduatoria dipende, dunque, dalla struttura organizzativa dell'emittente e dalla qualità dei contenuti offerti agli utenti anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative, principi su cui si basa il decreto del

Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 e che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dal Fondo del pluralismo.

Con riferimento al quesito posto, si informa dunque che il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli sul rispetto della sopra citata normativa, sia tramite i flussi degli enti previdenziali che tramite la Guardia di Finanza. In particolare, quest'ultima viene coinvolta in caso di segnalazioni o di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle emittenti, per i seguiti di competenza.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.
- 7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 61

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta 61

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 62
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 65

RISOLUZIONI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.

7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Romina MURA, *presidente*, nel ricordare che nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni si sono svolte audizioni, propone che esse siano riformulate

in un unico testo da sottoporre all'esame della Commissione la settimana prossima.

Walter RIZZETTO (FDI) concorda.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 24 maggio 2022.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, ricorda che l'XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3538 Governo, che reca Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Come si legge nella relazione illustrativa, evidenzia che l'Accordo è volto a consolidare i rapporti tra l'Italia e la Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata con la legge n. 885 del 1960.

Venendo al merito dell'Accordo, che consta di 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, fa presente quanto segue. L'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, individuando, in particolare, le autorità competenti ad applicare l'Accordo, ovvero, per l'Italia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute e, per la Macedonia del Nord, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 2, come si legge nella relazione illustrativa, delinea l'ambito di applicazione dell'Ac-

cordo *ratione materiae* in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. La norma, infatti, individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Si tratta, in particolare, per l'Italia dei seguenti settori: l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e i regimi sostitutivi ed esclusivi; l'assicurazione per la malattia e la maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione. Analogamente, per la Macedonia del Nord il coordinamento interessa: l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; l'assicurazione per la malattia e la maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione. Rimangono escluse dall'applicazione dell'Accordo, come disposto dal comma 4, le legislazioni relative alla pensione sociale e alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 22.

L'articolo 3 delinea l'ambito soggettivo di applicazione dell'Accordo, costituito da tutti coloro che risultano assicurati, indipendentemente dalla nazionalità, ai profughi e agli apolidi, nonché ai familiari e superstiti. Sulla base dell'articolo 4, tutti coloro ai quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Inoltre, l'Italia si impegna ad assicurare la parità di trattamento anche ai cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 5 dispone che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa, secondo il principio, come si legge nella relazione introduttiva, della *lex loci laboris*. Le eccezioni a tale principio sono disposte dall'articolo 6. Si tratta, in particolare, dei lavoratori distaccati; dei lavoratori autonomi; del per-

sonale viaggiante delle imprese di trasporto; dei lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazione e di trasporto; dei membri di equipaggi e dei lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; degli agenti diplomatici, dei consoli di carriera, del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e dei loro familiari; dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e dei loro familiari. L'articolo 7 prevede la possibilità di opzione della legislazione a cui essere soggetti per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, non rientrante tra le eccezioni elencate all'articolo 6, nonché per il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari. Ulteriori eccezioni possono essere previste di comune accordo nell'interesse dei lavoratori, come disposto dall'articolo 8.

L'articolo 9 garantisce il diritto dei lavoratori di ricevere prestazioni in denaro da uno degli Stati contraenti in condizioni di parità di trattamento, sulla base del principio dell'esportabilità delle prestazioni. L'articolo 10 consente la cumulabilità dei periodi di assicurazione maturati in uno dei due Stati con quelli maturati nell'altro Stato, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, qualora sia prevista. La norma, inoltre, vieta l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria in uno Stato e a quella volontaria nell'altro Stato. L'articolo 11 disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura.

Venendo, quindi, alle specifiche prestazioni di cui gli assicurati di ambedue i Paesi possono beneficiare, a condizione che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato in cui lavorano, l'articolo 12 dispone l'erogazione delle prestazioni sanitarie in denaro o in natura, queste ultime applicabili anche ai familiari. Tali prestazioni possono essere godute anche in caso di soggiorno di breve durata alle con-

dizioni previste dall'articolo 13. Il diritto alle prestazioni sanitarie in natura è riconosciuto anche ai titolari di una pensione o di una rendita nonché ai loro familiari, come disposto dall'articolo 14. Inoltre, sulla base dell'articolo 15, delle prestazioni sanitarie in natura beneficiano anche i familiari dei lavoratori. L'articolo 16 rinvia all'Intesa amministrativa prevista dal successivo articolo 35, l'individuazione delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza la cui concessione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. L'articolo 17 disciplina le modalità dei rimborsi delle prestazioni concesse da uno dei due Stati, che saranno effettuati sulla base del costo effettivo.

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, l'articolo 18 riconosce il diritto del lavoratore di ricevere la prestazione pensionistica calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui lavora, se sono soddisfatte le condizioni prescritte senza il ricorso alla totalizzazione. Diversamente, l'articolo 19 disciplina le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici dovuti sulla base delle legislazioni di entrambi gli Stati, applicando gli istituti della totalizzazione e del pro-rata. L'articolo 20 esclude il diritto alla prestazione in relazione a periodi contributivi di durata inferiore a un anno. Tali periodi, tuttavia, sono presi in considerazione dall'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini del calcolo delle prestazioni. In deroga a tali disposizioni, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, l'articolo 46 consente di tenere conto, ai fini della totalizzazione, del requisito contributivo minimo previsto da tale Convenzione.

L'articolo 21 reca la disciplina dei casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione, disponendo che il diritto a pensione è determinato nei riguardi

di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano le condizioni richieste. Sulla base dell'articolo 22, ciascuno dei due Stati, al ricorrere delle condizioni previste, integra al trattamento minimo le prestazioni pensionistiche solo se il beneficiario risiede nel suo territorio. L'articolo 23 prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti, sulla base del quale, se la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se, al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può fare valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Con riferimento alle prestazioni, in natura e in denaro, correlate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, l'articolo 24 rinvia all'applicazione dei precedenti articoli 12, 16 e 24. L'articolo 25, conformemente all'ordinamento vigente, pone a carico dello Stato nel cui territorio è esercitata l'attività professionale che comporta il rischio di malattie professionali l'onere delle prestazioni indennizzabili, sulla base della legislazione vigente e nell'ambito di una lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui al successivo articolo 35. L'articolo 26 disciplina i casi in cui è necessario valutare gli eventi pregressi verificatisi nell'altro Stato contraente ai fini della valutazione del grado di incapacità. L'articolo 27 individua la competenza alla liquidazione dell'indennizzo nel caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro per assumere un lavoro o per rientrare dopo la conclusione del rapporto (infortunio *in itinere*). L'articolo 28 prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell'effettuare esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. L'articolo 29 disciplina il diritto di surroga nel diritto al risarcimento, riconosciuto allo Stato che ha erogato le prestazioni in relazione a un danno causato da un terzo nel territorio dell'altro Stato contraente, nel caso in cui il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo.

L'articolo 30, infine, reca l'obbligo di notifica tra i due Stati di qualsiasi infortunio sul lavoro che abbia causato o possa causare la morte o l'incapacità permanente.

Con riferimento alle prestazioni legate allo stato di disoccupazione, l'articolo 31 prevede l'erogazione di tali prestazioni in base solo alla contribuzione versata in relazione all'attività lavorativa effettuata nel territorio di uno dei due Stati e, nel caso in cui essa non sia sufficiente, anche con riferimento ai periodi contributivi versati nell'altro Stato, ma solo alle condizioni specificamente poste dalla norma. Il diritto alle prestazioni si mantiene per la durata massima di tre mesi, in luogo dei sei mesi previsti dal precedente Accordo, per i lavoratori che si recano nell'altro Stato in cerca di lavoro.

Per le prestazioni familiari, l'articolo 32 prevede la possibilità di applicare l'istituto della totalizzazione, di cui al precedente articolo 11, per il conseguimento dei periodi assicurativi eventualmente richiesti per l'acquisizione del diritto. Sulla base dell'articolo 33, i lavoratori ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente. Tale diritto, che non è riconosciuto né ai disoccupati né ai pensionati, è sospeso, ai sensi dell'articolo 34, se le prestazioni o i benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

Gli articoli da 35 a 47 recano le disposizioni amministrative e applicative dell'Accordo. Infatti, l'articolo 35 prevede l'adozione di una Intesa amministrativa mediante la quale le Autorità competenti concorderanno la normativa di attuazione dell'Accordo. L'articolo 36 individua gli ambiti nei quali le Autorità competenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informati. L'articolo 37 impegna le Parti a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo e prevede che gli accertamenti e i controlli sanitari necessari all'applicazione della legislazione di uno dei due Stati membri devono essere disposti dall'Istituzione del luogo

di residenza o di soggiorno. L'articolo 38 prevede la possibilità per le Autorità diplomatiche e consolari di rivolgersi direttamente alle Autorità, Istituzioni e Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e di rappresentarli senza speciale mandato.

L'articolo 39 reca disposizioni di natura fiscale e amministrativa, mentre l'articolo 40 prevede la designazione di Organismi di collegamento, per consentire una più facile applicazione dell'Accordo. L'articolo 41 disciplina le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi.

L'articolo 42 prevede contatti diretti tra Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dei due Stati, con i lavoratori e i loro rappresentanti, anche attraverso la redazione della corrispondenza in italiano e in macedone.

L'articolo 43 disciplina la procedura dei pagamenti, mentre l'articolo 44 riguarda le modalità di recupero delle prestazioni indebite.

Sulla base dell'articolo 45, infine, è garantita la riservatezza dei dati personali.

Infine, dopo avere rinviato a quanto disposto in tema di totalizzazione dagli articoli 20 e 46, segnalo che l'articolo 47 dispone che le disposizioni dell'Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla sua entrata in vigore, anche se saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione maturati precedentemente. Infine, la norma precisa che il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 48, infine, disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, ricorda che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3539, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

Nel sottolineare che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica, riguardante, in particolare, la trasferibilità delle pensioni, completa l'insieme delle relazioni esistenti tra l'Italia e la Moldova, fa presente quanto segue. La normativa italiana prevede già l'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate dall'INPS e dell'INAIL, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo, formulata dalla parte moldava, consentirà, come si legge nella relazione illustrativa, l'esportazione delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia. A tale proposito, dalla documentazione degli uffici della Camera emerge che si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Inoltre, come risulta dalla relazione tecnica, l'Accordo ha anche il vantaggio di facilitare e rendere più fluido il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni della sicurezza sociale e assicura, nell'ambito della collaborazione amministrativa, la possibilità di procedere a recuperi per prestazioni indebitamente erogate. Inoltre viene garantito il rispetto reciproco della normativa sulla protezione dei dati personali.

Venendo al merito dell'Accordo, che consta di sedici articoli e un Allegato, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 2 individua il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, per l'Italia esso si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi,

dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL. Per la Moldova, l'Accordo si applica alla pensione per limite d'età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e all'indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti. La norma, inoltre, individua puntualmente gli ambiti di esclusione dell'applicazione dell'Accordo, ovvero, per l'Italia, l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto, erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia; e, per la Moldova, le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

Da un punto di vista soggettivo, sulla base dell'articolo 3, l'Accordo si applica ai percettori delle prestazioni elencate e ai loro familiari. Per tali soggetti, l'articolo 4 garantisce l'esportabilità delle prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 5 reca le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità delle prestazioni, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di espletamento degli esami medici per l'accertamento dei requisiti sanitari eventualmente richiesti per l'accesso alle prestazioni.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mu-

tuoso riconoscimento di certificati e documenti. L'articolo 8 disciplina le modalità di recupero delle prestazioni indebite o erogate in eccesso. L'articolo 9 garantisce il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, in conformità alle clausole contenute nell'Allegato A.

In tema di liquidazione delle prestazioni, l'articolo 10 dispone che ciascuno dei due Stati eroga le prestazioni a coloro che risiedono o dimorano nel territorio dell'altro Stato nella propria valuta.

Inoltre, sulla base dell'articolo 11, le comunicazioni tra i due Stati possono avvenire nelle lingue ufficiali delle Parti e in inglese e non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte. La cooperazione tra le Autorità competenti, infine, è prevista e disciplinata dall'articolo 12.

I successivi articoli da 13 a 16 disciplinano, rispettivamente, le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 13), la durata dell'Accordo (articolo 14), la procedura per integrare e modificare l'Accordo medesimo (articolo 15), la sua entrata in vigore (articolo 16). Infine, l'Allegato A richiamato dal precedente articolo 9 reca la disciplina del trasferimento dei dati personali.

Il disegno di legge di ratifica reca, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica, all'articolo 2, l'ordine di esecuzione e, all'articolo 3, l'entrata in vigore della legge.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Discussione e approvazione*) 67

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo 69

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, nella seduta

odierna i deputati D'Arrando, Lorefice, Mammì, Marzana e Penna sono sostituiti rispettivamente dai deputati Faro, Di Lauro, Carbonaro, Grippa e Grimaldi.

Ricorda che la XII Commissione ha esaminato in sede referente la proposta di legge C. 491-B e che non sono state apportate modifiche al testo del provvedimento trasmesso dal Senato. Ricorda, altresì, che sulla suddetta proposta di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni in sede consultiva (I, V, X e Commissione per le questioni regionali) e il nulla osta della XIV Commissione.

Fa presente che è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento di tale provvedimento alla sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Provenza.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame ha l'obiettivo di promuovere la trasparenza nel mondo della salute, rendendo pubblicamente consultabili le erogazioni, i finanziamenti, i *benefits* e, più in generale, i

vantaggi che le imprese produttrici elargiscono in favore dei soggetti o delle organizzazioni che operano nel settore della salute umana e veterinaria.

In particolare, la proposta di legge, sulla scorta di analoghe disposizioni introdotte in altri Stati (ad esempio, gli Stati Uniti, fatto da cui deriva l'appellativo, diffusosi sugli organi di informazione, di « *Sunshine act* » italiano), mira a garantire la trasparenza attraverso l'istituzione, sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente » dove saranno pubblicati, in distinte sezioni, tutti i dati risultanti dalle comunicazioni che le imprese produttrici saranno obbligate a inoltrare al Ministero e concernenti le erogazioni o gli accordi che comportano benefici per chi opera nella sanità. Il sistema delle comunicazioni sarà sottoposto a vigilanza e a un regime sanzionatorio.

Ricorda che nell'ambito dell'esame del provvedimento, in prima lettura alla Camera, si è svolto un corposo ciclo di audizioni nel corso del quale sono emersi, oltre che una generale condivisione della finalità del provvedimento, spunti e riflessioni migliorativi, tradottisi poi in proposte emendative costruttive presentate da parte di tutti i gruppi parlamentari. In particolare, tali modifiche hanno reso possibile il superamento di un diffuso pregiudizio che intravedeva, come sottesa al provvedimento, la volontà politica di « criminalizzare la classe medica » o comunque chi opera nel mondo della salute. Evidenzia come, al contrario, il fine proprio della proposta sia quello di rinsaldare il rapporto tra operatori della salute e cittadini, ricostituendo quel legame di fiducia che in taluni casi è stato messo a dura prova dal permanere di certe opacità. La mancanza di trasparenza, infatti, costituisce terreno fertile non solo per la corruzione, ma anche per la sfiducia nella scienza, una questione la cui importanza appare chiara a tutti, oggi, dopo gli anni di pandemia.

Ricorda altresì che nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato sono state apportate alcune modifiche migliorative, tutte in linea generale condivisibili, che

hanno mantenuto invariata l'impostazione del testo già approvato alla Camera.

Rinviando, per quanto riguarda il contenuto specifico dell'articolato, alla relazione già svolta in occasione dell'avvio dell'esame in sede referente in seconda lettura, ringrazia per la fattiva collaborazione tutti i colleghi parlamentari, gli uffici della Commissione, il Ministero della salute e, in particolare, il primo firmatario della proposta di legge, deputato Massimo Enrico Baroni, che con il suo costante impegno ha svolto un ruolo cruciale nel raggiungimento del risultato odierno.

Sottolinea, infine, con soddisfazione, come sul testo in esame si sia creata una convergenza, tutt'altro che scontata, tra tutte le forze politiche in entrambi i rami del Parlamento, a testimonianza di come la trasparenza sia divenuta una priorità condivisa. Essa è del resto valore fondante di ogni tipo di relazione, ma per la sanità costituisce un dovere morale irrinunciabile. Ripristinare questo valore, con l'approvazione finale del provvedimento in esame, rappresenta a suo avviso un'occasione storica irripetibile.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime, a nome del Governo, soddisfazione per la conclusione di un percorso importante, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a questo traguardo. Osserva che ancora una volta è stata possibile una convergenza di tutte le forze politiche su uno specifico obiettivo.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 19 maggio 2022, tutti i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che, pertanto, si passerà direttamente alla votazione dei singoli articoli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Rossana BOLDI, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento in dichiarazione di voto finale.

Marcello GEMMATO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento. Segnala che la proposta di legge è stata incardinata presso la Commissione Affari sociali prima dell'inizio della pandemia di COVID-19, rilevando che tale emergenza ha ulteriormente confermato il valore della trasparenza in ambito sanitario.

Ricorda che il suo gruppo ha presentato emendamenti migliorativi al testo anche per evitare il rischio di un'interpretazione accusatoria rispetto ai comportamenti del personale sanitario. In tale contesto, reputa opportuno l'innalzamento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dei valori delle elargizioni che rendono obbligatoria la comunicazione. In conclusione, esprime soddisfazione per l'approvazione di un testo di legge che promuove la moralizzazione e la trasparenza del sistema sanitario nel suo complesso.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara il voto favorevole del Partito democratico rispetto a un testo che il suo gruppo ha contribuito a elaborare. Esprime il suo plauso per l'operato del collega Massimo Enrico Baroni, che si è impegnato fortemente per il conseguimento di un importante obiettivo. Osserva che le modifiche effettuate presso l'altro ramo del Parlamento hanno avuto una portata limitata e che il testo è rimasto

sostanzialmente immutato rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati. Ribadisce, quindi, la centralità dell'obiettivo della trasparenza in ambito sanitario, riconoscendo al tempo stesso l'importanza di proficui scambi e relazioni tra i diversi operatori del settore.

Rossana BOLDI, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, indice la votazione nominale finale sulla proposta di legge C. 491-B.

La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 maggio 2022.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 70 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 73 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione delle di-

sposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), al fine di conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

Ricorda preliminarmente che dal 21 aprile 2021 ha cominciato a dispiegare i suoi effetti il citato Regolamento, conosciuto anche come *Animal Health Law – AHL*, che consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni già esistenti materia di benessere animale, in attuazione della strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) volta a rafforzare l'applicazione degli *standard* di salute e sicurezza per l'intera filiera agroalimentare, in collegamento con altri regolamenti europei, quali il Regolamento (UE) 2017/625 in materia di con-

trolli ufficiali, già oggetto del decreto legislativo n. 27 del 2021, cui molte disposizioni dello schema in esame fanno riferimento.

Il regolamento oggetto dello schema di decreto definisce in particolare le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali e promuove un maggiore utilizzo delle nuove tecnologie per le attività legate alla salute degli animali, quali la sorveglianza dei patogeni e l'identificazione elettronica degli animali. La normativa utilizza un approccio *One Health* che consente una diagnosi precoce e un controllo migliore delle malattie degli animali, non considerate più quali singole malattie ma ricomprese in categorie, stabilendo in tal modo una migliore base giuridica per il monitoraggio dei patogeni animali resistenti agli antimicrobici. Sono in particolare individuate 5 categorie di malattie, classificate in ordine decrescente in base al loro livello di rischio dalla *a*), in cui rientra la peste suina, alla *e*).

Richiama i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riguardano, in via principale: l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale (lettera *b*)); l'individuazione delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in caso di focolai che possano comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale (lettera *e*)); la disciplina per delegare specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali (lettera *f*)); l'individuazione delle modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore (lettera *h*)); le modalità operative per consentire alle autorità competenti di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori (lettera *i*)); la disciplina relativa alla ricetta elettronica veterinaria (REV) (lettera *l*)); la disciplina della formazione per gli operatori in materia di malattie degli animali, biosicurezza, interazione tra sanità animale e umana; buone prassi di allevamento, resistenza ai trattamenti (lettera *n*)); la disciplina sanzionatoria (lettera *p*)).

Passando a descrivere lo schema di decreto – che si compone di 34 articoli e 4 allegati per la cui dettagliata analisi rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici – segnala preliminarmente che esso opera una revisione organica della normativa vigente, molto risalente e frutto di continui aggiornamenti, prevedendo, ove necessario, l'abrogazione di taluni atti normativi, nonché l'adozione di numerosi atti attuativi, tra cui dieci decreti del Ministero della salute, sei decreti direttoriali del medesimo Ministero e due Accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

Sintetizza quindi il contenuto dello schema di decreto nei termini di seguito riportati.

L'articolo 1 individua il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, demandandogli l'individuazione delle malattie diverse da quelle di primaria importanza cui si applicano direttamente l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato II del citato regolamento europeo, da assoggettare alle misure di prevenzione e controllo poste dal medesimo regolamento europeo, rinviando, in via transitoria, all'elenco posto dall'allegato 1 dello schema in esame.

L'articolo 2 fornisce alcune definizioni, mentre l'articolo 3 definisce i compiti dell'autorità veterinaria centrale, fatte salve le competenze del Ministero della difesa per l'applicazione delle norme in oggetto nelle strutture delle Forze armate.

L'articolo 4 prevede che il Ministero della salute e le regioni e le province autonome si avvalgano della rete veterinaria nazionale, costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome, nonché del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di cui l'articolo 5 prevede una riorganizzazione delle strutture.

La disciplina dei termini e delle modalità di segnalazione alle autorità competenti dei casi di sospetto di presenza di una delle malattie rientranti nell'ambito del presente schema è posta dall'articolo 6. L'articolo 7 concerne le notifiche e le comunicazioni in materia da parte del Ministero della salute all'Unione europea, mentre l'ar-

articolo 8 individua le attività che possono essere delegate, da parte delle aziende sanitarie locali, a veterinari non ufficiali.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi di comunicazione nella materia in esame da parte dei laboratori ufficiali e dei laboratori nazionali di riferimento. L'articolo 10 demanda a un decreto del Ministro della salute la definizione delle modalità operative specifiche riguardanti le misure di biosicurezza previste dal regolamento europeo e definisce altresì gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali relativi all'attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto alla diffusione delle malattie animali.

L'articolo 11 reca la disciplina per l'acquisizione e la conservazione dei dati inerenti alla sorveglianza sulla salute animale da parte degli operatori, ampliando l'ambito applicativo della ricetta elettronica veterinaria. L'articolo 12 prevede la possibilità di definire modalità uniformi di organizzazione e attuazione della sorveglianza relativa alla tempestiva rilevazione delle malattie oggetto di monitoraggio.

L'articolo 13 definisce la procedura per l'adozione dei programmi nazionali di eradicazione, obbligatori o facoltativi a seconda della malattia oggetto di intervento, previa approvazione, in entrambi i casi, della Commissione europea. Il medesimo articolo prevede anche la procedura per l'adozione dei programmi di sorveglianza, anch'essi obbligatori o facoltativi a seconda della malattia.

L'articolo 14 specifica che il sistema informativo veterinario « *Vetinfo.it* » del Ministero della salute assicura la raccolta delle informazioni concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori; la tracciabilità degli animali, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia; l'uso dei medicinali veterinari; gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Il comma 2 istituisce il sistema informativo del Ministero della salute « *ClassyFarm.it* », gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel suddetto sistema « *Vetinfo.it* », al

fine di garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

Gli articoli 15 e 16 concernono l'attuazione delle norme europee sul riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, mentre l'articolo 17 riguarda le procedure per l'adozione dei piani di emergenza – nonché degli eventuali manuali operativi – e dei relativi programmi di simulazione.

Gli articoli da 18 a 21 recano le norme sulle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della presenza delle stesse (rientrano in tale ambito anche le eventuali malattie emergenti, come definite dall'articolo 6 del citato regolamento europeo).

L'articolo 22 disciplina il riconoscimento di alcune deroghe ammesse dal regolamento europeo in oggetto, mentre gli articoli da 23 a 31 recano le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme del Regolamento. A tale proposito, riguardo alla sanzione di cui all'articolo 23, comma 12, osserva che i limiti minimi e massimi della stessa, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega (di cui all'articolo 32 della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dal citato articolo 1 della legge n. 53) che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Con riferimento all'articolo 27, che commina le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni della disciplina in materia di produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, osserva che nel richiamo normativo posto dal comma 4 manca l'indicazione del regolamento europeo in oggetto.

L'articolo 32 reca un complesso di abrogazioni e di novelle in relazione alle norme di cui al presente schema e al citato regolamento europeo.

L'articolo 33, in conformità ad una norma transitoria del regolamento europeo, fa salva fino al 21 aprile 2026 l'applicazione delle norme interne vigenti relative ai movimenti

a carattere non commerciale di animali da compagnia.

L'articolo 34 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In conclusione, nel preannunciare che lo schema di decreto in esame presenta, a suo avviso, alcuni profili suscettibili di miglioramento, si riserva di esprimere una proposta di parere in esito ad alcuni approfondimenti in corso, tenendo altresì conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Atto n. 389.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), il cui termine di esercizio scade l'8 agosto 2022.

Ricorda che il regolamento europeo in oggetto, che si applica già a decorrere dal 22 marzo 2022, ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea. I prodotti che rientrano nel PEPP possono essere offerti nei Paesi dell'Unione europea da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale

possono vendere tali prodotti finanziari in diversi Stati membri dell'Unione.

Il regolamento disciplina in dettaglio gli obblighi precontrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro, la possibilità di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare.

Richiama quindi i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, previsti dall'articolo 20 della legge di delegazione europea 2019-2020, i quali individuano nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) l'autorità competente per le procedure di registrazione e annullamento, nonché unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). La stessa COVIP è individuata come l'autorità nazionale competente ad effettuare la pubblicazione sul proprio sito *internet* delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, mentre la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscano un collegamento diretto dai propri siti *internet* a tale pubblicazione. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza contemplate dal regolamento, è prevista la definizione di forme di coordinamento e di intesa tra le citate autorità, cui spetta il potere di adottare le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento.

Con riferimento al trattamento fiscale dei prodotti PEPP, la delega prevede che esso sia definito in modo analogo a quello stabilito per le forme pensionistiche complementari, in presenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo alle stesse.

Tra i criteri di delega è anche indicata la previsione di obblighi informativi che consentano il confronto dei prodotti PEPP con quelli nazionali, nonché l'adozione di misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione.

Passando a descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda che l'articolo 1 reca alcune definizioni, tra cui quella del sottoconto di un prodotto PEPP, che costituisce una sezione nazionale idonea a beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore; in sostanza, per i risparmiatori che non trasferiscano, successivamente, la residenza in un altro Stato membro, il sottoconto coincide con il conto.

Gli articoli da 2 a 7 individuano le autorità competenti in materia, in conformità ai menzionati principi e criteri di delega, definendo le relative funzioni, inclusi i compiti informativi, e le reciproche modalità di coordinamento.

L'articolo 8 reca le sanzioni amministrative – pecuniarie e interdittive – per le violazioni, da parte di persone fisiche o di altri soggetti, della normativa in esame, nell'ambito dei criteri posti dagli articoli 67 e 68 del regolamento europeo in oggetto e dalla disciplina di delega (di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *n*) e *o*), della legge n. 53 del 2021), prevedendo che, in caso di violazioni di scarsa pericolosità, possano applicarsi le misure amministrative in luogo delle sanzioni.

L'articolo 9 prevede che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento europeo in oggetto, al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare, quali i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i piani pensionistici individuali (PIP) (di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005).

L'articolo 10 concerne la disciplina fiscale della fase di accumulo dei prodotti

PEPP, riservata al legislatore nazionale, in merito alle quali la legge delega indica il principio della coerenza con la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sulla base di tale principio si prevede la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati per il finanziamento del sottoconto italiano di PEPP, come previsto per la contribuzione delle forme pensionistiche complementari con cui il PEPP concorre al fine del computo del limite di deducibilità: si prevede infatti che tale limite sia applicato in via unitaria sulle forme di previdenza complementare e sui prodotti PEPP.

I contributi versati in un prodotto PEPP, possono essere a carico del risparmiatore in PEPP o (sempre su base volontaria) del datore di lavoro o del committente; per i soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento può essere operato dalle persone che li hanno a carico. Inoltre, i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro beneficiano del medesimo sgravio contributivo previsto per i contributi versati dai datori di lavoro alle forme di previdenza complementare. Infine, l'articolo 10 in esame consente che la contribuzione al PEPP prosegua oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano.

L'articolo 11 reca il principio di segregazione delle attività e delle passività derivanti dalla fornitura e dalla gestione del PEPP.

L'articolo 12 reca le norme per l'attuazione del principio che garantisce al risparmiatore la possibilità di trasferimento della propria posizione da un fornitore di PEPP ad un altro, a prescindere dallo Stato di stabilimento del fornitore.

L'articolo 13 riguarda la disciplina dell'eventuale fase di decumulo anticipata rispetto alla fase di liquidazione della prestazione pensionistica, individuando le fattispecie in cui tale anticipo della prestazione può essere richiesto, i relativi importi massimi e il regime fiscale applicabile, in analogia con quanto previsto per le forme

di previdenza complementare. È inoltre disciplinato l'adattamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) alle caratteristiche dei PEPP, nonché i casi di riscatto anticipato e di morte del risparmiatore prima del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica.

L'articolo 14 disciplina, anche in tal caso in analogia con le forme pensionistiche complementari, il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento di ogni sottoconto italiano di un prodotto PEPP, prevedendo l'assoggettamento dei rendimenti netti annui ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, mediante un'aliquota del 20 per cento.

L'articolo 15 concerne la fase finale di decumulo, relativa alla liquidazione della prestazione pensionistica, caratterizzata da un'ampia flessibilità rispetto ai prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano.

Chiarisce che il diritto alla prestazione pensionistica PEPP, relativa al sottoconto italiano, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza del risparmiatore e a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. La prestazione può essere erogata secondo una o più delle seguenti modalità, anche in combinazione tra loro: rendita; capitale erogato in un'unica soluzione; prelievo (quest'ultima modalità consiste nella possibilità di ritirare un importo discrezionale, periodicamente ed entro un certo limite). Quanto al regime fiscale, le rendite, nonché gli importi percepiti in forma di capitale o di prelievo fino ad un massimo del 50 per cento del montante accumulato, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni

anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Segnala che le prestazioni erogate in forma di capitale, o di prelievi, superiori al 50 per cento del montante accumulato, sono invece soggette per l'intero ammontare ad una ritenuta, a titolo d'imposta, con l'aliquota del 23 per cento, anziché quella del 15 per cento eventualmente ridotta secondo i criteri citati. Il maggiore aggravio fiscale relativo a quest'ultima fattispecie di liquidazione – che, essendo eccedente il limite del 50 per cento, non è consentita nelle forme di previdenza complementare – è riferibile al criterio direttivo di delega che prevede l'adozione di misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione.

L'articolo 16 reca un complesso di novelle di coordinamento in materia fiscale, in relazione alle norme di cui al presente schema.

L'articolo 17 concerne la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti; l'adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale è obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

L'articolo 18 reca, infine, le norme di natura finanziaria.

In conclusione, valutata con favore l'introduzione di questo nuovo tipo di prodotto pensionistico armonizzato su base europea, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 76 |
|---|----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 14.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatrice Elisabetta Belloni | 77 |
|--|----|

*Martedì 24 maggio 2022. – Presidenza
del presidente URSO.*

La seduta comincia alle 12.15.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambascia-
trice Elisabetta Belloni.**

Il Comitato procede all'audizione del
Direttore Generale del DIS, ambasciatrice

Elisabetta BELLONI, la quale svolge una
relazione su cui intervengono, formulando
domande e richieste di chiarimenti, il PRE-
SIDENTE e i deputati Enrico BORGHI (PD)
e VITO (FI).

L'ambasciatrice BELLONI, ha quindi
svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 78 |
| Audizione di rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente NAFOP, ASSOSCF, IFACONSULTING in tema di vendita di prodotti finanziari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 78 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 79 |

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente NAFOP, ASSOSCF, IFACONSULTING in tema di vendita di prodotti finanziari.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che i rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente hanno presentato una relazione scritta in regime libero.

Introduce quindi l'audizione.

Nicola BENINI, *amministratore delegato di IFACONSULTING*, Giuseppe ROMANO, *consigliere direttivo di NAFOP*, e Luca MAINÒ, *vicepresidente di ASSOSCF*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Carla RUOCCO, *presidente*, il deputato Davide ZANICHELLI (M5S), i senatori Elio LANNUTTI (CAL-A-Pc-Idv), Mauro Antonio Donato LAUS (PD) e Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ai quali rispondono Giuseppe ROMANO, *consigliere direttivo di NAFOP*, Luca MAINÒ, *vicepresidente di ASSOSCF*, e Nicola BENINI, *amministratore delegato di IFACONSULTING*.

Nicola BENINI, *amministratore delegato di IFACONSULTING*, chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda — I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti delle associazioni

di consulenza finanziaria indipendente intervenuti, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 maggio 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 80 |
| Comunicazioni del Presidente | 80 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 80 |
| Audizione del Direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Calabrò (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 81 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.45 alle 11.

Martedì 24 maggio 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente.

Simone BALDELLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera istitutiva, della collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale di: Fabio Bassan, professore ordinario di diritto internazionale all'Università Roma Tre; Giovanni De Cristofaro, professore ordinario di diritto civile e privato europeo all'Università di Ferrara; Enea Franza, Direttore della Consob, responsabile dell'Ufficio Con-

sumer Protection; Mario Peserico, AD di Eberhard s.p.a., Presidente di Assorologi e Indicam; Federico Tolo, avvocato specializzato in diritto civile e commerciale.

Ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera istitutiva, nonché dell'articolo 20, comma 4, del regolamento interno, della collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale del Colonnello della Guardia di finanza Gaetano Cutarelli e del Generale di Brigata Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Pierluigi Solazzo, in qualità di ufficiali di collegamento della Commissione rispettivamente con la Guardia di finanza e con l'Arma dei Carabinieri.

I citati collaboratori entreranno nell'esercizio delle rispettive funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Calabrò.

(Svolgimento e conclusione).

Simone BALDELLI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Calabrò. In particolare ricorda che questa nuova audizione fa seguito all'audizione del Presidente dell'AGCM Roberto Rustichelli svolta lo scorso 3 maggio ed è volta ad approfondire i temi sollevati in quella sede dai quesiti posti dai commissari.

Giovanni CALABRÒ, *Direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare brevi quesiti e osservazioni il deputato Alessandro BATTILOCCHIO (FI) e Simone BALDELLI, *presidente*.

Giovanni CALABRÒ, *Direttore generale per la tutela del consumatore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti e posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|---|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 3 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 7 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|---|
| Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima. COM(2021)556 final e allegato (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) | 8 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|---|
| Audizione, in videoconferenza, in merito alle attività di bonifica del sito ex Ilva, dei Commissari straordinari Antonio Lupo, Francesco Ardito e Alessandro Danovi | 9 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dei seguenti Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 381).

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (Atto n. 382)

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie

| | |
|---|----|
| protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Atto n. 383). | |
| Audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica (S.I.Ve.M.P.), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI) | 10 |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federcaccia, dell'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), di Enalcaccia e di Arcicaccia | 11 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), Roberto Monaco, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto | 13 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto | 13 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete voto sano da lontano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto | 13 |
| Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3591, di conversione del decreto-legge n. 41 del 2022, recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto | 13 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Emendamenti C. 3514-A Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 13 |
| Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 14 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 14 |
|--|----|

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|--|
| Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui | |
|--|--|

| | |
|---|----|
| al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 19 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 24 |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 2298 e abb. A | 23 |
| III Affari esteri e comunitari | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione di rappresentanti israeliani e palestinesi della <i>Two State Solution Coalition</i> , sulle recenti evoluzioni del conflitto israelo-palestinese | 25 |
| COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| AUDIZIONI: | |
| Audizione del Direttore generale del MAECI per la cooperazione allo sviluppo, Min. Plen. Fabio Cassese (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) . | 25 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. Nuovo testo C. 3151 Nitti (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| COMITATO DEI NOVE: | |
| Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423-A Governo | 28 |
| IV Difesa | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 29 |
| DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>) | 29 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 32 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 33 |
| Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 34 |
| Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) | 36 |
| Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) | 37 |
| VI Finanze | |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 39 |

| | |
|--|----|
| 5-08092 Ribolla: Deducibilità del contributo di solidarietà corrisposto agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica | 39 |
| 5-08094 Martinciglio: Proroga delle concessioni in materia di giochi e scommesse su rete fisica | 39 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 41 |
| 5-08123 Fragomeli: Requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali del <i>Superbonus</i> ai lavori edili | 40 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 43 |

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

| | |
|--|----|
| Audizione della sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sullo stato di avanzamento della Componente 2 dell'investimento 3.1 della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Sport e inclusione sociale » nonché sul bando « Sport e Periferie 2020 » del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>) | 45 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022. Atto n. 391 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 46 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 49 |
|--|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514-A Governo, approvato dal Senato | 52 |
|---|----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 53 |
| 5-08148 Maccanti: Chiusura dell'accordo internazionale con i Paesi dell'Adriatico in relazione al piano DAB conseguente al <i>refarming</i> della banda 700 MHz | 53 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 55 |
| 5-08149 Scagliusi: Chiarimenti sul tavolo tecnico presso il MiSE sul <i>refarming</i> della banda 700 MHz e sull'adeguamento degli apparecchi televisivi al nuovo standard Dvbt2 | 53 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 57 |
| 5-08150 Gariglio: Trasparenza nei criteri per l'assegnazione dei contributi del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione | 54 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 59 |

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

| | |
|---|--|
| 7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica. | |
|---|--|

| | |
|---|----|
| 7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) | 61 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|----|
| Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio. C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta | 61 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 62 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 65 |
|--|----|

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e approvazione</i>) | 67 |
|---|----|

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Emendamenti C. 3475-A Governo | 69 |
|--|----|

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 70 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 73 |
|--|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 76 |
|---|----|

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|---|----|
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatrice Elisabetta Belloni | 77 |
|---|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

| | |
|-----------------------------|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 78 |
|-----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| Audizione di rappresentanti delle associazioni di consulenza finanziaria indipendente NAFOP, ASSOSCF, IFACONSULTING in tema di vendita di prodotti finanziari (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 78 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 79 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 80 |
| Comunicazioni del Presidente | 80 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 80 |
| Audizione del Direttore generale per la tutela del consumatore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Calabrò (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 81 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0186850